

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0293/2007

23.7.2007

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Reino Paasilinna

Relatrice(*):

Erna Hennicot-Schoepges, commissione per la cultura e l'istruzione

(*): Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	46
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (*).....	50
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	65
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	89
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	101
PROCEDURA	114

(*) Cooperazione rafforzata tra commissioni – articolo 47 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0604)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0355/2006),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione giuridica (A6-0293/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che non sia garantita la compatibilità della proposta della Commissione con i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP);
 3. invita il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sul finanziamento dell'Istituto europeo di tecnologia (IET), ai sensi del punto 47 dell'AlI del 17 maggio 2006, e sul finanziamento delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), avvalendosi di tutte le possibilità offerte da tale accordo;
 4. ricorda che la posizione non preclude l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'IET;
 5. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2 bis) Al fine di rafforzare efficacemente i legami tra innovazione, ricerca ed istruzione, devono essere privilegiati e costituire il fulcro principale delle azioni dell'IET il trasferimento di dette tre componenti al contesto industriale e la loro applicazione.

Emendamento 2
Considerando 4

(4) **Una** nuova iniziativa comunitaria, d'ora in poi designata con la denominazione di "Istituto europeo di tecnologia (IET)", **è necessaria per completare le** politiche e le iniziative comunitarie e nazionali esistenti favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (innovazione, ricerca e istruzione) in tutta l'UE.

(4) **È opportuno avviare** una nuova iniziativa comunitaria, d'ora in poi designata con la denominazione di "Istituto europeo di **innovazione e** tecnologia (IET)", **a integrazione delle** politiche e iniziative comunitarie e nazionali esistenti favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (innovazione, ricerca e istruzione) in tutta l'UE, **facilitando in tal modo la cooperazione e gli scambi e creando sinergie soprattutto tra i centri di eccellenza e le PMI.**

Emendamento 3
Considerando 6

(6) L'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo **pienamente** le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo **le norme più esigenti.**

(6) L'IET deve avere l'obiettivo **principale** di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo norme **elevate di eccellenza, puntando ad agevolare e a rafforzare la messa in rete e la cooperazione e creando sinergie tra le comunità dell'innovazione in Europa.**

Motivazione

Agevolando la cooperazione, l'IET apporterà valore aggiunto grazie ai naturali effetti sinergici derivanti da un sistema dinamico e flessibile.

Emendamento 4
Considerando 7

(7) Attraverso il suo comitato direttivo,

(7) Attraverso il suo comitato direttivo,

l'IET deve identificare le sfide strategiche che deve affrontare a lungo termine l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo, e proporre un processo trasparente basato su criteri di eccellenza per la selezione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (d'ora in poi le "CCI") in questi settori. La composizione del comitato direttivo dell'IET deve riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e quello del mondo universitario o della ricerca.

l'IET deve identificare le sfide strategiche che deve affrontare a lungo termine l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo ***nelle agende di ricerca strategica delle piattaforme tecnologiche europee e delle iniziative tecnologiche congiunte, nonché nei progetti commerciali "a cluster" dell'iniziativa intergovernativa EUREKA operanti in condizioni simili a quelle di mercato***, e proporre un processo trasparente basato su criteri di eccellenza per la selezione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (d'ora in poi le "CCI") in questi settori. La composizione del comitato direttivo dell'IET deve riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e quello del mondo universitario o della ricerca.

Motivazione

Per individuare le sfide strategiche in materia di innovazione che dovranno affrontare le CCI, occorre utilizzare a buon fine gli obiettivi strategici e le priorità tematiche individuate dall'industria e da altri interessati della comunità di R&S nell'ambito delle agende di ricerca strategica delle piattaforme tecnologiche europee e delle iniziative tecnologiche congiunte, nonché dei progetti "a cluster" operanti in condizioni simili a quelle di mercato, dell'iniziativa intergovernativa EUREKA. Inoltre, una volta selezionate, le CCI devono stabilire chiari contatti con iniziative analoghe a livello europeo.

Emendamento 5 Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Occorre garantire all'IET e alle CCI libertà accademica e imprenditoriale affinché possano sviluppare una propria cultura d'impresa e d'innovazione.

Motivazione

Gli istituti di ricerca, le università e le fondazioni di maggiore successo in Europa scelgono sempre l'eccellenza, la finanziano e si attendono con fiducia che produca risultati. L'autonomia, la fiducia e la possibilità di procedere per tentativi saranno fattori determinanti per il successo dell'IET e per la sua capacità di produrre risultati audacemente innovativi.

Emendamento 6

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) È necessaria una fase pilota, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell'IET e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Durante tale fase pilota, il comitato direttivo sceglie CCI in settori che aiutano l'UE a far fronte alle sfide attuali e future, quali il cambiamento climatico, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica e la prossima generazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Emendamento 7
Considerando 8

(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.

(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea **e rendere più visibile la capacità di innovazione europea**, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi **stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti**.

Emendamento 8
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Poiché l'IET dovrebbe essere un fiore all'occhiello per l'innovazione e la ricerca europee, è opportuno che sia ubicato nei pressi degli attuali centri europei di eccellenza e di prestigio accademico, onde beneficiare al meglio delle infrastrutture esistenti.

Motivazione

Conformemente all'invito del Presidente Barroso di creare un IET, gli organi amministrativi di tale Istituto dovrebbero essere situati in una zona di rilevanza europea o in prossimità della stessa.

Emendamento 9
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Per aumentare la sua attrattiva, l'IET, congiuntamente alle istituzioni partner, deve creare una struttura adeguata che permetta agli studenti e ai laureati di effettuare un tirocinio e/o di essere assunti presso organizzazioni partner di alto livello nel quadro delle CCI.

Emendamento 10
Considerando 9

(9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell'IET e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l'IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delinearanno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

(9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dall'IET e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l'IET e le CCI, **che pure sono autonomi sotto il profilo giuridico**, saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delinearanno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

Emendamento 11
Considerando 10

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che **i titoli e i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano titoli e diplomi dell'IET**. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento **dei suoi titoli e diplomi** negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che **le qualifiche rilasciate dagli istituti di istruzione superiore che sono partner delle CCI devono avere il marchio IET**. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento **da parte degli Stati membri delle qualifiche IET che recano il suo marchio di eccellenza** negli Stati membri **UE e al di fuori**

delle qualifiche professionali.

dell'UE. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Emendamento 12
Considerando 11

(11) L'IET deve definire **gli** orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale in **grado di** favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze, e fornire incentivi appropriati per l'IET e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.

L'IET deve definire orientamenti **chiari e trasparenti** per la gestione della proprietà intellettuale, **che devono tenere debitamente conto dei contributi delle diverse organizzazioni partner delle CCI e** favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze, e fornire incentivi appropriati per l'IET e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.

Motivazione

Poiché le imprese dovrebbero fornire una parte consistente delle risorse delle CCI, sarebbe controproducente costringerle a pagare due volte: da un lato cofinanziando le attività delle CCI e, dall'altro, pagando integralmente il prezzo per acquisire la proprietà dei risultati delle CCI od ottenere i diritti di accesso agli stessi. Per garantire che le imprese siano disposte a sfruttare i risultati delle CCI ai fini della crescita e dell'occupazione, si dovrà tenere debitamente conto, in sede di definizione delle norme in materia di proprietà intellettuale nel quadro delle CCI, dei contributi finanziari e di altra natura delle diverse organizzazioni partner.

Emendamento 13
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Al fine di garantire una cooperazione strutturata e regolari scambi di opinione l'IET deve garantire un dialogo periodico tra le CCI e la società civile.

Emendamento 14
Considerando 12

(12) **Devono essere** adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'IET. **Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.**

(12) **Nello statuto dell'IET sono** adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, **l'autonomia** e la trasparenza dell'IET.

Emendamento 15
Considerando 13

(13) Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l'IET deve amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività o le dotazioni proprie. L'IET deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.

(13) Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l'IET deve **essere dotato di personalità giuridica e** amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività **in relazione alla gestione della proprietà intellettuale** o le dotazioni proprie. L'IET deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.

Motivazione

La personalità giuridica per l'IET, come prevede la proposta della Commissione, costituisce un aspetto importante della sua autonomia tenendo presente l'ampia gamma programmata delle sue attività. Le risorse provenienti dalla gestione della proprietà intellettuale dovrebbero costituire una fonte essenziale di entrate per l'IET.

Emendamento 16
Considerando 15

(15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013, **che costituirà, per le autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del paragrafo 37** dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria.

(15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013. **Tuttavia, in virtù del punto 14** dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria, **l'attuazione finanziaria di qualsiasi atto adottato nell'ambito della procedura di codecisione**

dal Parlamento europeo e dal Consiglio o di qualsiasi atto adottato dal Consiglio che comporta il superamento degli stanziamenti disponibili in bilancio o delle dotazioni disponibili nel quadro finanziario può aver luogo soltanto qualora il bilancio sia stato modificato e, se del caso, il quadro finanziario sia stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.

Emendamento 17
Considerando 16

(16) L'IET è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e deve adottare in modo conforme la *sua* normativa finanziaria.

(16) L'IET è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *e del punto 47 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria*, e deve adottare in modo conforme la normativa finanziaria *adeguata*.

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione, l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.

Emendamento 18
Considerando 17

(17) Il comitato direttivo deve adottare un programma di lavoro triennale aperto, la cui complementarità con le politiche e gli strumenti comunitari dovrà essere esaminata dalla Commissione, e inoltre una relazione annuale, comprendente un rendiconto finanziario completo, che dovrà essere trasmessa alla Commissione *e comunicata* al Parlamento europeo, al Consiglio e alla

(17) Il comitato direttivo deve adottare un programma di lavoro triennale aperto, la cui complementarità con le politiche e gli strumenti comunitari dovrà essere esaminata dalla Commissione, e inoltre una relazione annuale, comprendente un rendiconto finanziario completo, che dovrà essere trasmessa alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Emendamento 19

Considerando 19

(19) È opportuno riesaminare il funzionamento dell'IET ad intervalli regolari.

(19) Poiché l'IET è una nuova iniziativa i cui effetti sono incerti e difficilmente prevedibili, la Commissione deve effettuare, a intervalli regolari, un riesame di ampio respiro del funzionamento e degli effetti dell'IET, tenendo conto di opzioni alternative per la sua impostazione e, se del caso, formulare proposte di modifica del regolamento.

Motivazione

La Commissione dovrebbe continuare a esplorare altre possibilità per l'IET, confrontando regolarmente opzioni diverse con quella che è stata scelta. Un'alternativa potrebbe consistere nel creare cluster virtuali della comunità IET in un determinato numero di settori specifici di elevato interesse pubblico e scientifico (ad esempio, il cambiamento climatico), in cui è possibile realizzare progressi nel prossimo futuro e in cui esiste un nesso naturale tra ricerca e creazione di servizi, prodotti e modelli aziendali.

Emendamento 20

Considerando 20

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri **singolarmente** e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento 21

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) La proposta di istituire l'IET è stata presentata dopo l'approvazione del quadro finanziario pluriennale e l'adozione, in codecisione, dei programmi comunitari pluriennali. Per il finanziamento dell'IET non devono essere utilizzati i fondi destinati ad altri programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della ricerca o dell'innovazione e devono essere esplorate tutte le possibilità offerte dall'AlI del 17 maggio 2006.

Motivazione

Per l'iniziativa in questione devono essere reperiti nuovi finanziamenti ed eventuali contributi comunitari devono aggiungersi a quelli previsti per i programmi esistenti.

Emendamento 22

Articolo 1

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET").

È creato un Istituto europeo di **innovazione** e tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET"). **Si tratta di un organo istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario e al punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.**

(La modifica del nome costituisce un emendamento orizzontale. Il resto del testo va adeguato di conseguenza.)

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 1

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **d'impresa** che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **di organizzazione** che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

Emendamento 24
Articolo 2, punto 2

2. “Comunità della conoscenza e dell’innovazione”: ***un’associazione di organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall’IET per realizzare al più alto livello attività integrate d’innovazione, di ricerca e d’istruzione in un particolare settore.***

2. “Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI)”: ***un partenariato giuridicamente autonomo tra istituti di istruzione superiore, organizzazioni per la ricerca, società e altre parti interessate al processo d’innovazione nella forma di una rete strategica con un programma d’innovazione congiunto di medio- lungo termine volto a realizzare gli obiettivi IET.***

Emendamento 25
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. "Stato partecipante": uno Stato membro dell'Unione europea o qualsiasi paese che ha concluso un accordo con la Comunità in relazione all'IET.

Emendamento 26
Articolo 2, punto 3

3. “***Università***”: qualunque tipo di istituto ***d’istruzione superiore*** che propone studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

3. “***Istituto d’istruzione superiore***”: qualunque tipo di istituto che propone studi sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

(Si tratta di un emendamento orizzontale. Se adottato, il resto del testo deve essere adeguato di conseguenza.)

Emendamento 27
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

6 bis. "Qualifiche": qualifiche rilasciate dalle università partecipanti al termine delle attività di istruzione superiore.

Motivazione

Va precisato che le università sono responsabili del rilascio delle qualifiche.

Emendamento 28
Articolo 3

L'obiettivo dell'IET è di *contribuire alla* competitività *industriale* rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo *associando e integrando* l'innovazione, *la* ricerca e l'istruzione secondo i *criteri* più rigorosi.

L'obiettivo dell'IET è di *potenziare la* competitività *europea e di contribuire alla crescita economica sostenibile* rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo *mediante la promozione e il coordinamento dell'*innovazione, *della* ricerca e *dell'*istruzione *superiore* secondo i *livelli* più rigorosi.

Emendamento 29
Articolo 4

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo *sopra*indicato, l'IET:

(a) *determina quali sono le sfide strategiche di lungo periodo nei settori che possono presentare un interesse essenziale per l'economia e la società europee e che sono suscettibili di apportare a lungo termine il miglior valore aggiunto in materia d'innovazione;*

(b) *definisce le proprie priorità tra queste sfide e sceglie quelle nelle quali avvierà iniziative e investirà risorse;*

(c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali;

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, *definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI*, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di loro;

(e) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di

1. Al fine di raggiungere *il suo* obiettivo, l'IET:

(b) *determina i propri settori prioritari;*

(c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazione partner potenziali *e promuove la loro partecipazione a tali attività;*

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di loro;

(e) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di

finanziare una proporzione crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante *risorse proprie*;

(f) *promuove* il riconoscimento *dei titoli e dei diplomi dell'IET* negli Stati membri.

2. Una fondazione (d'ora in poi denominata "la Fondazione dell'IET") *può essere creata, in particolare su iniziativa dell'IET*, allo scopo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'IET.

L'IET può contribuire a concorrenza del 3% del suo bilancio al finanziamento di tale Fondazione.

finanziare una proporzione *considerevole e* crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante *entrate generate dalle proprie attività*;

(f) *incoraggia* il riconoscimento *delle qualifiche rilasciate da istituti di istruzione superiore che sono partner delle CCI e recano il marchio IET* negli Stati membri;

(f bis) *promuove la diffusione di buone pratiche per l'integrazione del triangolo di conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione con elevato livello di trasferimento di conoscenze*;

(f ter) *mira a diventare un organismo di eccellenza di livello internazionale nei settori dell'innovazione, dell'istruzione superiore e della ricerca*;

(f quater) *assicura complementarità e sinergia tra le attività IET e altri programmi comunitari*;

(f quinquies) *integra le politiche, gli strumenti e le reti nazionali e regionali esistenti nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione superiore in Europa.*

2. *L'IET ha il potere di istituire* una fondazione (d'ora in poi denominata "la Fondazione dell'IET") allo scopo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'IET.

Emendamento 30
Articolo 5, paragrafo 1

1. Le *Comunità della conoscenza e dell'innovazione* esercitano, in particolare, le seguenti attività:

(a) attività d'innovazione e investimenti

1. Le *CCI* esercitano, in particolare, le seguenti attività:

(a) attività d'innovazione e investimenti *su*

integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

(b) una ricerca di punta in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società *della Comunità europea e che presentano un importante potenziale in materia d'innovazione*;

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, *compreso* lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione e il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese;

(d) la diffusione delle migliori prassi, *in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni concentrate sull'innovazione e lo* sviluppo di una cooperazione *o di partnership* tra *gli istituti d'istruzione o gli istituti di ricerca* e le imprese.

scala adeguata che offrono valore aggiunto europeo e hanno le dimensioni della ricerca e dell'istruzione *superiore*, stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

(b) una ricerca di punta *trainata dagli sviluppi tecnologici e dall'innovazione* in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società *attingendo ai risultati della ricerca europea e nazionale con l'obiettivo di rafforzare la competitività europea a livello internazionale*;

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, *come stabilito all'articolo 6, nelle discipline che soddisferanno i futuri bisogni economici europei e promuovono* lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione, il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese *nonché la mobilità dei ricercatori* ;

(d) la diffusione delle migliori prassi *nel settore dell'innovazione prestando particolare attenzione allo* sviluppo di una cooperazione tra *l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese*.

Emendamento 31
Articolo 5, paragrafi 2 e 3

2. L'IET seleziona le partnership destinate a divenire CCI secondo un processo concorrenziale, aperto e trasparente, che comporta in particolare la pubblicazione di specifiche e condizioni particolareggiate.

La selezione delle partnership tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

(a) la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito della partnership, nonché la sua eccellenza nei settori

2. Le CCI hanno una considerevole autonomia globale per definire la loro organizzazione e composizione interne nonché il loro preciso piano di attività e metodi di lavoro.

dell'istruzione e della ricerca;

(b) la sua capacità di raggiungere gli obiettivi fissati dall'IET;

(c) i contributi finanziari e in natura apportati alla CCI;

(d) una dimostrazione del potenziale d'innovazione, compreso un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e conforme ai principi e agli orientamenti definiti dall'IET per la gestione della proprietà intellettuale.

La selezione tiene conto inoltre dei seguenti elementi:

(a) una struttura operativa che dimostri un impegno verso l'IET e i suoi obiettivi;

(b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

(c) la base sulla quale i titoli e i diplomi saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli e diplomi;

(d) la capacità della partnership di adattarsi all'evoluzione del suo settore o del suo paesaggio dell'innovazione tenendo conto di tale evoluzione.

3. Le risorse delle CCI provengono da fonti pubbliche e private. Esse possono comprendere, in particolare, contributi provenienti dall'IET e/o canalizzati per il suo tramite, nonché contributi provenienti dalle organizzazioni partner.

3. Le CCI mirano ad essere aperte a nuove organizzazioni partner ogniqualvolta possano aggiungere valore alla partnership.

3 bis. Le CCI sono giuridicamente autonome rispetto all'IET. Il rapporto tra l'IET e ciascuna CCI è disciplinato da convenzioni contrattuali.

3 ter. Ciascuna CCI presenta un piano aziendale al comitato direttivo ai fini dell'approvazione.

Emendamento 32
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Selezione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione

1. Un partenariato viene scelto e designato dall'IET a diventare una CCI sulla base di una procedura competitiva, aperta e trasparente. Criteri dettagliati per la selezione delle CCI, basati sui principi dell'eccellenza e della capacità d'innovazione, sono adottati e pubblicati dall'IET ed esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.

2. Nell'ambito della selezione di una CCI si tiene conto in particolare di quanto segue:

a) pienamente in linea con il criterio dell'eccellenza di cui al paragrafo 1, l'attuale e potenziale capacità d'innovazione nell'ambito del partenariato nonché la sua potenziale eccellenza nell'innovazione, istruzione superiore e nella ricerca e in particolare la sua capacità di includere tali elementi nelle sue attività;

b) la capacità della partnership di realizzare gli obiettivi fissati nell'Agenda strategica per l'innovazione, come stabilito all'articolo 14bis;

c) la capacità della partnership di garantire un finanziamento sostenibile a lungo termine, compresi i considerevoli impegni finanziari del settore privato;

d) la partecipazione alla partnership di organizzazioni attive nel triangolo della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'innovazione, compreso almeno un

istituto d'istruzione superiore e una società privata;

e) se del caso, l'esistenza di un piano per la gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e in linea con i principi e gli orientamenti dell'IET per la gestione della proprietà intellettuale;

f) la partecipazione e la cooperazione con il settore privato e in particolare con le piccole e medie imprese (PMI) e il settore finanziario;

g) misure volte a sostenere la creazione di neo imprese e di imprese derivate;

h) la capacità della partnership di interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori della CCI con l'obiettivo di condividere le buone prassi e l'eccellenza.

3. Pienamente in linea con il criterio dell'eccellenza di cui al paragrafo 1, ciascuna CCI dispone di almeno tre organizzazioni partner, situate in almeno due diversi Stati partecipanti, ciascuna indipendente dalle altre, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 1906/2006¹.

4. Una CCI può comprendere organizzazioni partner non ubicate in uno Stato partecipante, purché abbiano avuto l'approvazione del comitato direttivo.

¹ *GU L 391 del 30.12.2006, pag. 5.*

Emendamento 33
Articolo 5 ter (nuovo)

Articolo 5 ter

Fase pilota

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'IET seleziona e designa due o tre CCI in linea con le

disposizioni dell'articolo 5 bis.

2. L'IET può scegliere ulteriori CCI dopo l'adozione della sua prima agenda strategica per l'innovazione, conformemente all'articolo 14 bis.

Emendamento 34

Articolo 6

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, ***i titoli e diplomi rilasciati*** attraverso le CCI ***costituiscono titoli e diplomi dell'IET.***

2. L'IET incoraggia ***le organizzazioni*** partner a rilasciare ***titoli e diplomi congiunti*** che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia ***i titoli e diplomi*** possono essere ***rilasciati*** da ***una sola organizzazione*** o da due o più organizzazioni.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento ***dei titoli e diplomi dell'IET.***

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, ***le qualifiche rilasciate*** attraverso le CCI ***rechino il marchio IET***

2. L'IET incoraggia ***gli istituti*** partner ***per l'istruzione superiore*** a rilasciare ***qualifiche congiunte*** che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia ***le qualifiche*** possono essere ***rilasciate*** da ***un solo istituto per l'istruzione superiore*** o da due o più organizzazioni.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento ***delle qualifiche rilasciate dagli istituti d'istruzione superiore nell'ambito delle CCI e recanti il marchio IET, fatta salva la direttiva 2005/36/CE.***

Emendamento 35

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I partner nell'ambito di una CCI contribuiscono alla politica per l'istruzione e la formazione nelle discipline e nei settori definiti nel quadro delle strategie del comitato direttivo.

Emendamento 36

Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Mobilità di ricercatori e studenti

- 1. Tramite le sue attività e il suo lavoro, l'IET contribuisce a promuovere la mobilità nell'ambito dell'area europea dell'istruzione superiore (conformemente agli accordi conclusi nell'ambito del processo di Bologna).**
- 2. Viene garantita la trasferibilità di sovvenzioni attribuite per attività CCI, in particolare ai ricercatori e agli studenti.**

Emendamento 37

Articolo 7

1. L'IET esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne. ***È autonomo, nella sua attività quotidiana, rispetto alle istituzioni comunitarie. I membri degli organi dell'IET adottano le disposizioni necessarie ad evitare i conflitti d'interesse tra il loro lavoro per conto dell'IET e le loro attività precedenti o concorrenti.***

2. L'attività dell'IET è coerente con le altre azioni ***realizzate*** a livello comunitario, in particolare nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione.

3. L'IET tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello nazionale e intergovernativo.

1. L'IET esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2. L'attività dell'IET ***e delle CCI*** è coerente con le altre azioni ***e gli altri strumenti*** a livello comunitario, in particolare nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione ***superiore***.

3. L'IET tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello ***regionale***, nazionale e intergovernativo, ***al fine di utilizzare la migliore prassi, i concetti comprovati e le risorse esistenti.***

Emendamento 38

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) un comitato direttivo composto da membri di alto livello in possesso di una grande esperienza nel mondo delle

a) un comitato direttivo composto da membri di alto livello in possesso di una grande esperienza nel mondo

imprese, della ricerca e dell'istruzione, incaricato della direzione *e della valutazione* delle attività dell'IET *e* delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;

dell'innovazione, delle imprese, della ricerca e dell'istruzione *superiore*. *È* incaricato della direzione delle attività dell'IET *per la scelta, la designazione e la valutazione* delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;

Emendamento 39

Articolo 8, paragrafo 1, lettera (d)

(d) *un comitato interno* di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

(d) *se del caso, una funzione interna* di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

Motivazione

L'IET non dovrebbe essere obbligato a istituire un proprio comitato permanente di revisione contabile, ma dovrebbe godere della medesima flessibilità degli altri organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 40

Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo, del comitato esecutivo *e del comitato di revisione contabile*.

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo *e* del comitato esecutivo.

Emendamento 41

Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Composizione del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo un equilibrio tra coloro con esperienza imprenditoriale, coloro con esperienza accademica e coloro con esperienza nel settore della ricerca (d'ora in poi: "membri

nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, ricerca, accademiche, tecniche e amministrative, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi: "membri rappresentativi").

2. I membri nominati sono 21. Essi esercitano un mandato avente una durata di 6 anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione sulla base di proposte presentate da un comitato d'identificazione nel quadro di una procedura trasparente che prevede una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla procedura di selezione. Tale comitato d'identificazione si compone di 4 esperti indipendenti di alto livello nominati dalla Commissione.

3. La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel mondo universitario, nella ricerca e nel mondo delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione a livello dell'Unione.

4. Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. I membri il cui mandato scade al termine del secondo e del quarto anno successivo alla nomina iniziale del comitato direttivo sono estratti a sorte.

5. I membri rappresentativi sono 4. Essi esercitano un mandato avente una durata di 3 anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato termina nel caso in cui lascino l'IET o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura per il resto del mandato.

6. Le condizioni e le modalità di elezione e sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore anteriormente all'entrata in funzione della prima CCI. Tale meccanismo garantisce un'adeguata rappresentanza della diversità e tiene conto dell'evoluzione dell'IET e delle CCI.

7. Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il suo mandato, un membro supplente è nominato o eletto in base alla stessa procedura applicata al membro uscente al fine di completare il suo mandato.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 42
Articolo 8 ter (nuovo)

Articolo 8 ter

Responsabilità del comitato direttivo

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza, in totale indipendenza.

2. In particolare, il comitato direttivo:

a) definisce i settori che richiedono la creazione di CCI;

b) approva la strategia dell'IET così come stabilita nel suo programma di lavoro triennale aperto;

b bis) approva il suo bilancio, i conti annuali, nonché la relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

c) adotta procedure rigorose, trasparenti e di facile applicazione per la selezione delle CCI; tali procedure prevedono una valutazione da parte degli esperti esterni e riguardano i rapporti tra l'IET e le CCI;

d) seleziona e designa una partnership come CCI o ritira la designazione se necessario;

e) garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI sulla base di criteri chiari

conosciuti in precedenza;

f) adotta il suo regolamento interno e quello del comitato esecutivo;

g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo, del comitato interno di revisione contabile e del direttore;

i) nomina e, se necessario, rimuove il direttore, nomina il contabile e i membri del comitato esecutivo;

i bis) esercita l'autorità disciplinare sul direttore;

j) crea, se del caso, adeguati gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'innovazione, nella ricerca e nell'istruzione;

l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

m bis) approva la convenzione sulla proprietà intellettuale conclusa tra i partecipanti delle CCI;

m ter) decide se istituire una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 23 dicembre 2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

3. Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.

4. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta.

¹ **GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.**

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 43
Articolo 8 quater (nuovo)

Articolo 8 quater

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

Tuttavia, le decisioni di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, lettere a), b), b bis) c), d) e i), e paragrafo 4, richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri.

2. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. A titolo transitorio, il comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a quando possono aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi, dopo la creazione della prima CCI.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 44
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Articolo 8 quinquies

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo.

I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i "membri nominati".

2. Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore.

3. Il comitato esecutivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

4. Il comitato esecutivo:

a) prepara le riunioni del comitato direttivo;

b) supervisiona l'esecuzione del programma di lavoro triennale aperto dell'IET;

c) supervisiona la procedura di selezione delle CCI;

d) adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Articolo 8 sexies

Il direttore

1. Il direttore è una persona con esperienza specifica e elevata reputazione nei settori di attività dell'IET. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di 4 anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per 4 anni, quando ritiene che tale proroga serva nel modo migliore agli interessi dell'IET.

2. Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'IET ed è il suo rappresentante legale. È responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'IET.

3. In particolare, il direttore:

a) sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e mette a disposizione il segretariato per le loro riunioni;

b) elabora il progetto di strategia e di bilancio affinché sia presentato al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

c) amministra la procedura di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedura siano realizzate in modo trasparente e obiettivo;

d) organizza e gestisce le attività dell'IET;

d bis) garantisce l'attuazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'IET in conformità dell'articolo 15;

e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET e li presenta al comitato direttivo;

h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

i) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'IET in virtù dei contratti e delle convenzioni che esso stipula;

j) comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 46
Articolo 8 septies (nuovo)

Articolo 8 septies

Personale dell'IET

1. Il personale dell'IET si compone di persone impiegate direttamente dall'IET con contratto a durata determinata. Il direttore e il personale dell'IET sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l'IET per un periodo limitato.

Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati membri o da altri datori di lavoro di

lavorare presso l'IET e che definiscono i loro diritti e le loro responsabilità.

3. L'IET esercita, nei confronti del suo personale, i poteri attribuiti all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.

4. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'IET per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle sue funzioni.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 47
Articolo 8 octies (nuovo)

Articolo 8 octies

Principi che orientano l'organizzazione e la gestione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione

1. Il comitato direttivo adotta un quadro di orientamenti sui quali basa le condizioni e le modalità che disciplinano le convenzioni con le CCI, nonché il finanziamento, il controllo e la valutazione delle loro attività. Tale quadro è reso pubblico prima che inizi la procedura di selezione delle CCI.

2. In particolare, il comitato direttivo definisce orientamenti per quanto riguarda:

a) il controllo e la valutazione delle CCI, nonché la partecipazione dell'IET alla loro governance;

b) l'integrazione della dimensione d'impresa nelle attività di ricerca e d'istruzione, comprese la pianificazione e la

realizzazione di attività educative e di lavori di ricerca e di sviluppo; la mobilità del personale, degli studenti e dei ricercatori tra il settore delle imprese e quello dell'università e della ricerca; la fornitura di un contenuto educativo che tenga conto degli aspetti che riguardano le imprese, la gestione e l'innovazione; la condivisione dei risultati e ricavi che ne derivano tra i partner; la diffusione dei risultati e delle buone prassi alle organizzazioni non partner, comprese le PMI;

c) i modi per garantire che i programmi di studio e le prassi interne favoriscano lo spirito imprenditoriale e d'innovazione.

3. Nell'ambito delle disposizioni della loro convenzione con l'IET, le CCI godono di una notevole autonomia per definire la loro organizzazione interna, i particolari del loro programma e i loro metodi di lavoro.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 48
Articolo 8 nonies (nuovo)

Articolo 8 nonies

Principi relativi alla valutazione e al controllo delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione

L'IET organizza un controllo continuo e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 49
Articolo 8 decies (nuovo)

Articolo 8 decies

***Durata, continuazione e fine di una
Comunità della conoscenza e
dell'innovazione***

- 1. Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di determinati settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio di 7-15 anni.***
- 2. A titolo eccezionale, il comitato direttivo può decidere di prorogare l'attività di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il modo più adeguato per realizzare l'obiettivo dell'IET.***
- 3. Se le valutazioni relative a una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure appropriate, tra cui la riduzione, la modifica o il ritiro della sua assistenza finanziaria o la rescissione della convenzione.***

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 50
Articolo 8 undecies (nuovo)

Articolo 8 undecies

Scioglimento dell'IET

In caso di scioglimento dell'IET, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Le convenzioni con le CCI e l'atto recante creazione della Fondazione dell'IET stabiliscono le disposizioni adeguate applicabili in tale situazione.

Motivazione

Di solito, le disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'agenzia sono integrate negli articoli del testo legislativo e non incluse in un allegato. Di conseguenza, l'allegato è soppresso e inserito come articoli.

Emendamento 51

Articolo 9

1. L'IET definisce e rende pubblici i suoi principi e orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale. Tali principi e orientamenti:

(a) contribuiscono alla capacità d'innovazione dell'UE;

(b) tengono conto delle particolarità del settore interessato;

(c) favoriscono l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni appropriate a fini di ricerca e d'innovazione, in particolare definendo le modalità della ripartizione della proprietà intellettuale tra l'IET e i suoi partner;

(d) prevedono adeguati incentivi per l'IET e i suoi partner, comprese le persone interessate, le CCI e le organizzazioni

1. L'IET adotta orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sulla base di, tra l'altro, dei principi fissati alla sezione 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)¹.

partner;

(e) prevedono incentivi specifici volti a favorire le applicazioni pratiche e i successi commerciali.

2. Le organizzazioni partner dimostrano, nella loro candidatura per divenire una CCI, di essere d'accordo tra di loro sulle seguenti questioni conformemente ai principi e agli orientamenti di cui al paragrafo 1:

(a) la proprietà, la gestione e la protezione dei risultati dei lavori di ricerca e sviluppo e degli altri risultati;

(b) i diritti di accesso a tali risultati nonché alle conoscenze preesistenti;

(c) la ripartizione dei costi e dei benefici, tenendo debitamente conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

(d) le disposizioni, premi e incentivi particolari volti a incoraggiare lo sviluppo e lo sfruttamento dei risultati dei lavori di ricerca e sviluppo e degli altri risultati, comprese le applicazioni pratiche derivanti dalla loro utilizzazione.

2. Sulla base di tali orientamenti le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono un accordo sulla gestione e l'uso dei diritti di proprietà intellettuale che è soggetto all'approvazione del comitato direttivo.

¹ *GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.*

Emendamento 52
Articolo 12, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza.

1. L'IET garantisce che le sue attività, ***incluse quelle delle CCI***, si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. ***In modo particolare, l'IET istituisce un sito web accessibile, gratuito e multilingue che fornisce informazioni sulle attività dell'IET e delle singole CCI.***

Emendamento 53
Articolo 12, paragrafo 2, alinea

2. L'IET rende ***immediatamente*** pubblici:

2. L'IET rende pubblici e ***trasmette***

all'autorità di bilancio:

Motivazione

In linea con i principi stabiliti per le altre agenzie, l'autorità di bilancio deve essere tenuta informata su base regolare.

Emendamento 54
Articolo 12, paragrafo 3

3. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, l'IET non **divulga** a terzi le informazioni confidenziali che **riceve** e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 4 e 5, **sia** l'IET **sia le CCI** non **divulgano** a terzi le informazioni confidenziali che **ricevono** e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale.

Emendamento 55
Articolo 13

1. L'IET è **finanziato in particolare** mediante:

(a) i contributi **del bilancio dell'UE**;

(b) i contributi **degli Stati membri o delle loro autorità pubbliche**;

(c) i contributi **delle imprese o delle organizzazioni private**;

(d) i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

(e) i ricavi generati dalle attività **e i risultati o dotazioni in capitali propri dell'IET, compresi quelli** gestiti dalla Fondazione dell'IET **o** provenienti da diritti di proprietà intellettuale;

1. L'IET **e le CCI sono finanziati** mediante:

(a) i contributi **di imprese o organizzazioni private, preferibilmente di società che partecipano alla CCI**;

(b) i contributi **a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, come previsto all'articolo 16, come pure di fondi non spesi che verrebbero altrimenti restituiti agli Stati membri; laddove vengano utilizzati fondi strutturali, le decisioni sono adottate dallo Stato membro o dalle autorità locali, regionali o di gestione interessate**;

(c) i contributi **degli Stati partecipanti, di paesi terzi o di autorità pubbliche in tali paesi**;

(d) i lasciti, le donazioni e i contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

(e) i ricavi generati dalle **proprie** attività, **comprese le royalties** provenienti da diritti di proprietà intellettuale **o** capitali propri gestiti dalla Fondazione dell'IET

(f) i contributi *di paesi terzi e* di istituzioni o organi internazionali.

Tali contributi possono essere in natura.

2. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

(f) i contributi di istituzioni o organi internazionali;

(f bis) i prestiti e i contributi della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Tali contributi possono essere in natura.

2. Qualora le CCI o le loro organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti a titolo di programmi comunitari (compreso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi), la Commissione assicura che tali domande non siano in alcun modo privilegiate rispetto ad altre. Siffatto aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

2 bis. Nessun contributo può essere fornito a titolo del Programma quadro per la ricerca, del Programma per la competitività e l'innovazione e del Programma per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita ai costi per la costituzione e/o amministrazione direttamente connessi con l'IET o le CCI.

Emendamento 56
Articolo 14

1. L'IET adotta:

(a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. **Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione che a sua volta esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie.**

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET

1. L'IET adotta:

(a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. **È in linea con le risorse finanziarie e umane disponibili.**

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET

durante l'anno precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IET. **La relazione comprende un rendiconto finanziario completo e certificato.**

2. Il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale **sono presentati** alla Commissione, **che li trasmette** al Parlamento europeo, al Consiglio **e alla Corte dei conti europea.**

3. Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono inviare al comitato direttivo dell'IET un parere su qualunque tema trattato nel programma di lavoro triennale aperto. Quando tale parere è inviato all'IET, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle sue priorità e alle attività previste.

durante l'anno **di calendario** precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'IET.

2. **L'IET trasmette, per informazione,** il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio, **al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.**

Emendamento 57

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presentazione dei conti e della contabilità dell'IET sono conformi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

¹ **GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.**

Motivazione

Per la contabilità dell'IET dovrebbero essere applicate le disposizioni generali del regolamento finanziario quadro relativo alle agenzie.

Emendamento 58
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Agenda strategica per l'innovazione

- 1. Al più tardi entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni 7 anni, l'IET elabora un'agenda strategica per l'innovazione della durata di 7 anni (qui di seguito denominata "ASI") e la trasmette alla Commissione.*
- 2. L'ASI evidenzia i settori strategici a lungo termine dell'IET nei settori di potenziale interesse fondamentale a livello economico e societario suscettibili di generare il più elevato valore aggiunto in termini di innovazione a livello UE. Una strategia più concreta e dettagliata viene elaborata nei programmi di lavoro triennali come stabilito all'articolo 14, consentendo all'IET di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e di altri campi pertinenti.*
- 3. L'ASI tiene conto dei risultati della valutazione dell'IET e delle CCI come stabilito all'articolo 15.*
- 4. L'ASI comprende una stima dei bisogni finanziari e delle risorse per lo sviluppo e il finanziamento a lungo termine dell'IET.*
- 5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, adottano l'ASI conformemente all'articolo 251 del trattato.*

Emendamento 59
Articolo 15, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. ***I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.***

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. ***L'IET trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.***

Motivazione

Si tratta di una disposizione ricorrente nei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 60 Articolo 15, paragrafo 2

2. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

2. Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni sette anni, la Commissione effettua una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'impatto, dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

Emendamento 61 Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente a eventuali proposte di modifica del presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo nonché al Comitato delle regioni.

Emendamento 62
Articolo 16

La dotazione finanziaria indicativa **prevista per l'attuazione** del presente regolamento durante il periodo di 6 anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a 308,7 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

La dotazione finanziaria indicativa **del finanziamento comunitario** del presente regolamento durante il periodo di 6 anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a 308,7 milioni di euro **ed è soggetta a un accordo dell'autorità di bilancio conformemente all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, e in particolare alla sua parte C e al punto 47.** Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 1

1. Le spese dell'IET comprendono le spese di personale, di amministrazione, d'infrastruttura e di funzionamento.

1. Le spese dell'IET comprendono le spese di personale, di amministrazione, d'infrastruttura e di funzionamento. **Le spese amministrative sono contenute al minimo.**

Emendamento 64
Articolo 17, paragrafo 5

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare **e da un progetto di tabella dell'organico** e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

Motivazione

Il progetto di tabella dell'organico deve rientrare tra le informazioni trasmesse alla Commissione. Il personale infatti è un elemento centrale del progetto di stato di previsione.

Emendamento 65
Articolo 17, paragrafo 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio, unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve ricevere lo stato di previsione. Si tratta di una disposizione ricorrente nei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 66
Articolo 17, paragrafo 6

6. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

6. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie ***per la tabella dell'organico e*** per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, ***che sottopone all'autorità di bilancio in conformità dell'articolo 272 del trattato.***

Motivazione

Il Parlamento europeo deve ricevere le stime. Si tratta di una disposizione ricorrente nei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 67
Articolo 17, paragrafo 7

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'IET.

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'IET. ***L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico.***

Motivazione

La tabella dell'organico è una parte importante dei bilanci delle agenzie e deve essere approvata dall'autorità di bilancio (norma standard per altre agenzie).

Emendamento 68
Articolo 17, paragrafo 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Motivazione

Disposizione standard che si trova in altri testi giuridici che istituiscono agenzie. Cfr. anche l'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 69
Articolo 17, paragrafo 9

9. Qualunque modifica sostanziale del bilancio ***segue la stessa procedura.***

9. Qualunque modifica sostanziale del bilancio ***è oggetto di una decisione dell'autorità di bilancio.***

Motivazione

Occorre salvaguardare le prerogative dell'autorità di bilancio.

Emendamento 70
Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1. Le norme finanziarie applicabili all'IET sono adottate dal comitato direttivo previa consultazione della Commissione. Tali norme devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Motivazione

Occorre completare il riferimento con una menzione del regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, garantendo così l'applicazione delle normali procedure di controllo finanziario.

Emendamento 71
Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'IET è soggetto alle stesse norme di controllo del bilancio applicabili alle altre agenzie dell'UE.

Motivazione

Se si utilizzano finanziamenti comunitari per finanziarlo, l'IET deve essere soggetto alle norme di finanziamento dell'UE.

Emendamento 72
Articolo 18, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. La Corte dei conti europea esercita il suo controllo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Motivazione

La revisione contabile esterna da parte della Corte dei conti costituisce una condizione indispensabile per la concessione del discarico.

Emendamento 73
Articolo 18, paragrafo 4

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET **e al comitato direttivo per quanto riguarda la Fondazione.**

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET.

Motivazione

Occorre evitare una decisione di discarico separata per la Fondazione.

Emendamento 74
Articolo 20

Cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento e in seguito ogni **quattro** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento dell'IET e formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Al più tardi entro il 31 dicembre 2010 e in seguito ogni **sette** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sul funzionamento dell'IET. **La relazione comprende una valutazione del valore aggiunto dell'IET, della sua complementarità con gli strumenti**

nazionali e comunitari esistenti che sostengono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione, nonché dell'attuazione dei suoi obiettivi come stabilito all'articolo 3. Sulla base di tale relazione, la Commissione formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

Emendamento 75
Articolo 21

Articolo 21

soppresso

Statuto

Lo statuto dell'IET, così come stabilito nell'allegato, è adottato.

Motivazione

Lo statuto è stato trasferito dall'allegato agli articoli da 8 bis a 8 terdecies (nuovi).

Emendamento 76
Allegato

Allegato soppresso

Motivazione

L'allegato è stato inserito nel testo giuridico.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'idea di un Istituto europeo di tecnologia (IET) nasce dalla revisione a medio termine della strategia di Lisbona del 2005. La prima comunicazione della Commissione, del 22 febbraio 2006, "Concretizzare il rinnovato partenariato per la crescita e l'occupazione. Creazione di un faro della conoscenza: l'Istituto europeo di tecnologia" (COM(2006)0077) definiva soltanto le linee essenziali del modello proposto, alcune delle quali sono state poi ulteriormente approfondite nella successiva comunicazione "Nuove tappe verso la creazione dell'Istituto europeo di tecnologia" (COM(2006)0276).

Il 13 novembre 2006 è stata pubblicata la proposta legislativa (COM(2006) 604 def./2).

Nella sua risoluzione sulla strategia politica annuale per il 2007 (A6-0154/2006), il Parlamento europeo ha espresso scetticismo nei confronti dell'Istituto europeo di tecnologia, sottolineando il pericolo che esso metta a repentaglio o si sovrapponga a strutture già esistenti e temendo che possa compromettere l'uso dei finanziamenti, già limitati, destinati a ricerca e innovazione.

Nella sua riunione del 14-15 dicembre 2006, il *Consiglio europeo* ha manifestato il proprio sostegno all'IET affermando che "dopo aver effettuato un esame approfondito della proposta della Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero procedere rapidamente all'adozione, entro il 2007, della decisione istitutiva dell'Istituto europeo di tecnologia".

Il relatore è fermamente convinto della necessità di migliorare il coordinamento degli sforzi comunitari in materia di ricerca, innovazione e istruzione, dell'importanza di creare partenariati pubblico-privati nell'ambito di ricerca e sviluppo, inclusa la ricerca di base, nonché dell'esigenza di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle nuove conoscenze. Tuttavia, egli è anche preoccupato per il modo alquanto frettoloso con cui viene presentata un'idea che ha ripercussioni a così lungo termine – tanto più considerando che ciò avviene contemporaneamente alla fase di avvio di molti nuovi strumenti strategici tesi ad affrontare le stesse problematiche. Sono almeno cinque le direzioni generali della Commissione (DG Ricerca, DG Imprese, DG Politica regionale, DG Istruzione e cultura e DG Società dell'informazione) che stanno attualmente gestendo iniziative di sostegno a ricerca e innovazione.

Assumendo la giusta forma, l'Istituto europeo di tecnologia può rivelarsi utile per le attività comunitarie in materia di ricerca e sviluppo ma la sua piena *raison d'être* dipende da una serie di fattori che non sono stati adeguatamente chiariti, i più importanti dei quali vengono di seguito affrontati.

Struttura e responsabilità

La Commissione propone che la struttura di base dell'IET sia formata da due entità:

- Il comitato direttivo
- Le comunità della conoscenza e dell'innovazione

La proposta prevede l'istituzione di un comitato direttivo ristretto nominato dalla Commissione sulla base delle proposte presentate da un comitato d'identificazione. La nomina è tesa a garantire un equilibrio tra coloro che vantano un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono esperienza nel mondo universitario o della ricerca. I membri nominati hanno un mandato a tempo e vengono sostituiti a rotazione. Il comitato direttivo è chiamato a prendere le decisioni orizzontali e strategiche in merito alle attività dell'IET: identificare le aree strategiche e i principali settori tematici di ricerca, nominare le "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI), selezionare, monitorare e valutare i consorzi di gestione delle CCI e coordinare le diverse iniziative di dette comunità.

Le comunità della conoscenza e dell'innovazione sono concepite in forma di partenariati, in cui gruppi universitari, istituti di ricerca e imprese lavorano insieme per affrontare un argomento strategicamente importante in ambito interdisciplinare, eseguendo tutte le attività operative dell'IET.

La selezione delle proposte per le CCI si dovrebbe basare su un regime di concorrenza aperto e trasparente.

Il relatore accoglie con favore la visione globale della Commissione riguardo alla struttura dell'IET, giudicandola tuttavia incompleta per le seguenti ragioni.

Un problema essenziale è rintracciabile nella procedura di selezione del comitato direttivo e nella responsabilità dell'IET. In primo luogo, la procedura di selezione del comitato direttivo dovrebbe essere più trasparente, soprattutto rispetto al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciò non vuol dire che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano selezionare i membri del comitato d'identificazione o addirittura i membri stessi del comitato direttivo, ma semplicemente che occorre garantire una procedura trasparente in cui la Commissione sia opportunamente chiamata a riferire alle altre istituzioni. Inoltre, la proposta della Commissione prevede che soltanto la Commissione sia consultata per la definizione delle priorità strategiche dell'IET. In tale contesto, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere posti in condizione di esprimere il proprio consenso in relazione a dette priorità prima dell'approvazione definitiva.

Finanziamenti

Il livello degli stanziamenti a favore di ricerca e sviluppo nell'Unione europea è inferiore rispetto ai nostri principali concorrenti. Nel 2003, nell'UE a 25 l'intensità di ricerca e sviluppo (vale a dire la percentuale della spesa destinata a ricerca e sviluppo rispetto al PIL) era pari all'1,92%, mentre negli Stati Uniti ammontava al 2,59% e in Giappone al 3,15%. Solo due Stati membri, Svezia e Finlandia, hanno raggiunto l'obiettivo di Lisbona, che prevede una spesa del 3% del PIL per ricerca, sviluppo e innovazione. Va inoltre ricordato che la dotazione finanziaria del Settimo programma quadro di ricerca è stata ridotta del 30%, sulla base della proposta della Commissione che ha fatto seguito all'accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. In modo analogo, la dotazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione è stata ridotta del 24%.

Considerando la carenza di finanziamenti nell'ambito di ricerca e sviluppo nell'UE, occorrerebbe garantire che l'IET non attragga risorse altrimenti destinate alle attuali attività comunitarie del settore. I finanziamenti comunitari di base destinati all'IET andrebbe aggiunti quale integrazione alle attuali prospettive finanziarie e le risorse aggiuntive dovrebbero arrivare da fonti diverse, fra cui fonti comunitarie, nazionali, regionali e private.

Per divenire un "faro" dell'innovazione europea, l'IET deve essere in grado di ottenere finanziamenti privati per importi rilevanti. La capacità di procurarsi finanziamenti propri, sia da fonti esterne che da entrate generate dalle proprie attività (compresa la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, che, secondo la proposta, l'IET accumulerà nel tempo) rappresenterà la vera *raison d'être* dell'IET.

Il relatore accoglie con favore il suggerimento della Commissione, secondo cui una quota rilevante delle entrate dell'IET dovrebbe giungere dai profitti derivanti dai contratti conclusi per attività di ricerca e istruzione. Si tratta di un settore in cui l'Europa è evidentemente indietro rispetto agli Stati Uniti, dove le università e gli istituti di ricerca sono molto più abili nel capitalizzare le loro conoscenze. Questo, però, può anche dipendere da altri fattori, quali la generale mancanza di esperienza e iniziativa delle università europee in materia di diritti di proprietà intellettuale, i limiti imposti al personale universitario per quanto attiene alle attività esterne e l'assenza di vincoli definiti fra il settore pubblico e quello privato – problemi a cui l'IET non offrirà una soluzione immediata. Anche in questo caso occorre considerare se le iniziative tecnologiche congiunte nell'ambito del Settimo programma quadro non offrano forse una soluzione migliore e occorre adoperarsi per evitare sovrapposizioni fra le attività del Settimo programma quadro e quelle dell'IET.

Il triangolo della conoscenza

La Commissione propone che le attività dell'IET includano le tre componenti del triangolo della conoscenza: innovazione, ricerca e istruzione.

Pur riconoscendo l'importanza di tutti e tre gli elementi, il relatore crede fermamente che il compito principale dell'Istituto europeo di tecnologia sia di promuovere l'innovazione. Conseguentemente, le attività di ricerca dell'IET dovrebbero concentrarsi sulla creazione di innovazione, piuttosto che sulla ricerca di base.

Sarebbe opportuno che l'IET riflettesse i temi di ricerca del Settimo programma quadro, delle piattaforme tecnologiche europee e delle iniziative tecnologiche congiunte e che nel complesso cooperasse strettamente con il Consiglio europeo della ricerca (CER).

Il relatore è scettico sul fatto che ponendo un forte accento sulle attività di istruzione, l'IET possa creare valore aggiunto allo spazio europeo della ricerca, in special modo dacché la responsabilità dell'istruzione superiore è affidata agli Stati membri. Di fatto, sembrerebbe che la stessa base giuridica della proposta escluda la possibilità che l'IET svolga la funzione di un istituto d'istruzione atto a rilasciare titoli. Piuttosto, l'IET dovrebbe creare un marchio o un'etichetta – un "diploma IET" - destinato a integrare e aggiungere valore ai titoli accademici formali rilasciati dagli istituti di istruzione facenti parte delle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Rischi di sovrapposizione e motivi a giustificazione di un Istituto europeo di tecnologia

La funzione dell'Istituto europeo di tecnologia deve essere considerata complementare alle altre iniziative comunitarie in materia di ricerca e innovazione, soprattutto al Settimo programma quadro e al programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).

La parte relativa all'innovazione nell'ambito del CIP si concentra logicamente sull'esigenza di trasformare i risultati della ricerca in innovazioni commerciali, che rechino vantaggi alle imprese, all'industria e alla competitività europee, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. In tale contesto è difficile rintracciare un possibile ruolo complementare per l'IET.

Il relatore è favorevole alla quasi totalità degli sforzi comunitari tesi a destinare risorse aggiuntive a innovazione, ricerca e istruzione, ma sarebbe sorpreso nel vedere tali stanziamenti rivolti verso attività che si sovrappongono a quelle su cui il Consiglio europeo ha apportato riduzioni nell'ambito dell'accordo sulle prospettive finanziarie.

Come nel caso dell'IET proposto, anche il Settimo programma quadro identifica settori di ricerca con priorità strategica, agevola i partenariati pubblico-privati (soprattutto attraverso le iniziative tecnologiche congiunte) e costituisce una nuova istituzione permanente che supervisiona le decisioni sui finanziamenti alla ricerca, vale a dire il Consiglio europeo della ricerca (CER).

Per quanto concerne l'impostazione dal basso verso l'alto proposta nell'ambito dell'Istituto europeo di tecnologia, per cui le aziende private possono sottoporre all'attenzione dell'IET proposte di progetto sui cui poi, seguendo un approccio dall'alto verso il basso, è chiamato a decidere il comitato direttivo dell'IET, una struttura simile già esiste nell'ambito del Settimo programma quadro, sotto forma di progetti integrati e iniziative tecnologiche congiunte, e molti Stati membri possono anche attestare l'esistenza di tale forme di cooperazione a livello regionale. Pur essendovi una reale esigenza di incrementare questo genere di partenariato a livello europeo, non vengono fornite giustificazioni adeguate a dimostrare che l'IET sia la soluzione migliore per affrontare la questione.

Va inoltre ricordato che molti Stati membri dispongono a livello nazionale di agenzie per l'innovazione ben funzionanti, che ricorrono a pratiche ben consolidate per far incontrare l'industria e gli istituti di ricerca. L'IET potrebbe svolgere l'importante funzione di esaminare le migliori pratiche dei diversi paesi e possibilmente, in una fase successiva, offrire una piattaforma permanente per lo scambio di esperienze fra gli Stati membri a livello di programmi nazionali, agenzie e fondazioni di ricerca.

Un nuovo organismo a livello comunitario può aggiungere valore alle attuali iniziative, ma può essere istituito solo dopo che la valutazione di un progetto pilota abbia dimostrato che il concetto di Istituto europeo di tecnologia fornisce un valore aggiunto per l'Europa – sia in termini di innovazione e competitività che per quanto riguarda lo spazio europeo della ricerca. Solo dopo un'approfondita revisione di un IET “pilota”, sulla base di una valutazione esterna indipendente, sarà possibile stabilire se sia opportuno istituire l'IET in qualità di organismo comunitario permanente oppure se l'Europa potrebbe ottenere maggiori vantaggi dirigendo i

finanziamenti verso altre attività comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

19.6.2007

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE (*)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatrice per parere (*): Erna Hennicot-Schoepges

(*) Cooperazione rafforzata fra le commissioni - articolo 47 del regolamento

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

In seguito all'esame della proposta legislativa definitiva di regolamento che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia¹, presentata dalla Commissione, il relatore per parere desidera attirare l'attenzione sui punti seguenti:

- L'IET è destinato a diventare un centro di eccellenza oppure, in alternativa, un organo di coordinamento di centri di eccellenza, grazie all'attività delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Attraverso la creazione delle migliori condizioni lavorative possibili per i ricercatori europei, in particolare incoraggiandone la mobilità e favorendone il riconoscimento delle qualifiche, potrà rappresentare una soluzione concreta alla cd. *fuga dei cervelli* e attirare verso l'Unione europea i migliori ricercatori e studenti del mondo, grazie a partnership integrate di eccellenza nel triangolo della conoscenza.

- A tale proposito è fondamentale che le CCI godano della massima indipendenza possibile, per poter condurre le proprie attività operative nel quadro strategico definito dall'IET (cfr. em. 21 ed em. 22). Inoltre, le CCI devono costituire una fonte di creazione di ricchezza e di occupazione, attraverso la costituzione di PMI innovative nell'ambito delle tecnologie di punta e la promozione di nuove forme di impresa e organizzazione. Per rendere maggiormente dinamico il flusso delle informazioni e la condivisione delle conoscenze e

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia, COM(2006)0604 del 18 ottobre 2006.

favorire l'impiego ottimale delle risorse, sarà importante che le CCI si costituiscano attorno a poli geografici, di cui garantiranno la ramificazione a livello locale e regionale (cfr. em. 19).

- Per studiare il processo di innovazione occorre tenere in considerazione la diversità culturale e le specificità dell'Europa. Grazie al suo ambiente di lavoro multiculturale, l'IET può favorire una migliore comprensione tra gli Stati membri e diventare uno strumento di collaborazione ottimale che consenta di superare più facilmente i conflitti di interesse a livello nazionale. Pertanto, si può prevedere che l'IET diffonda nuove tipologie di formazione, come quelle menzionate all'emendamento 4 (nuovo considerando 10 bis).

- Per ottimizzare gli effetti dell'innovazione, occorre attribuire agli ingegneri un ruolo specifico in seno al comitato direttivo dell'IET, affinché essi partecipino all'elaborazione delle strategie e, se necessario, alla loro attuazione ottimale a livello delle CCI.

- Sarebbe inoltre opportuno conciliare gli interessi delle università, dei programmi e della ricerca attuale (Consiglio europeo della ricerca, Settimo programma quadro, Centro comune di ricerca, piattaforme tecnologiche) con quelli legati alla creazione dell'IET.

- Nella misura in cui l'IET è destinato a costituire un progetto di eccellenza, sarebbe auspicabile assicurarsi che gli istituti di istruzione superiore dispongano di tutta l'autorità necessaria in materia di rilascio dei titoli di formazione. Se si vuole che i titoli di formazione rilasciati dagli istituti di istruzione superiore di una CCI (e recanti la denominazione "IET") siano associati a un marchio di eccellenza, dotato di una buona visibilità e di un riconoscimento internazionale, non si devono fare concessioni in quest'ambito. A tale scopo, è opportuno che tutti i partner di una determinata CCI contribuiscano all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca (cfr. em. 27). Il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici, al fine di assegnare alla strategia globale dell'IET una dimensione integrata dell'istruzione che favorisca l'innovazione (cfr. em. 3).

- La creazione della «etichetta di qualità IET», il cui livello dovrà essere significativamente superiore a quello di un titolo universitario esterno all'IET, potrebbe contribuire a rafforzare la reputazione dell'Istituto e a consolidare il suo riconoscimento su scala mondiale.

- L'IET sarà dotato di un bilancio distinto e indipendente rispetto a quello del Settimo programma quadro e di altri programmi comunitari, quali il programma di «apprendimento permanente». In ogni caso, le CCI, come tutti gli organismi ammissibili, devono partecipare alle gare d'appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari alle stesse condizioni previste per gli altri offerenti, in assoluta trasparenza e senza alcun trattamento privilegiato.

Il relatore per parere è quindi fermamente convinto che sia necessario definire gli obiettivi, la struttura e il finanziamento dell'IET in maniera molto più precisa, al fine di svilupparne appieno le potenzialità.

NB: per evitare appesantimenti sintattici, si stabilisce che tutti i termini del presente regolamento che facciano riferimento alle persone, indichino indistintamente donne e uomini, nel rispetto dell'obbligo di parità di trattamento tra donne e uomini.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 6
(6) L'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme più esigenti .	(6) L'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme di eccellenza .
	Emendamento 2 Considerando 8
(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea, occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.	(8) Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea e rendere più visibile la capacità di innovazione europea , occorre che l'IET sia in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti di tutte le parti del mondo e di cooperare con gli organismi dei paesi terzi, stimolando la mobilità dei ricercatori e degli studenti .
	Emendamento 3 Considerando 8 bis (nuovo)
	(8 bis) Per aumentare la sua attrattiva, l'IET, congiuntamente alle organizzazioni partner, crea una struttura adeguata che permetta agli studenti e ai diplomati di effettuare un apprendistato professionale e/o di ottenere un'occupazione in organizzazioni partner di alto livello nel quadro delle CCI.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 4

Considerando 9

(9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell'IET e designate con il nome di CCI. I rapporti tra l'IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delinearanno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

(9) Il funzionamento dell'IET deve basarsi essenzialmente su partnership strategiche di eccellenza di lungo periodo, in settori interdisciplinari e/o transdisciplinari, che possono presentare un interesse economico e sociale essenziale per l'Europa. Tali partnership dovrebbero essere selezionate dal comitato direttivo dell'IET e designate con il nome di CCI. ***Le CCI dovrebbero, se del caso e allorché tutti i criteri di eccellenza sono soddisfatti, essere ripartite equamente sull'intero territorio dell'UE.*** I rapporti tra l'IET e le CCI saranno determinati da convenzioni di tipo contrattuale che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delinearanno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

Motivazione

Le CCI dovrebbero, ove possibile, essere ripartite equamente tra Stati membri vecchi e nuovi.

Emendamento 5

Considerando 10

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli ***e i diplomi*** rilasciati ***dalle*** CCI costituiscano titoli ***e diplomi dell'IET***. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi titoli ***e diplomi*** negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. ***A tal riguardo, il comitato direttivo dell'IET potrà farsi assistere da un comitato di esperti accademici.*** La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i titoli ***di formazione*** rilasciati ***dagli istituti di insegnamento superiore partner delle*** CCI costituiscano titoli ***di formazione dotati di marchio di eccellenza*** IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento, ***da parte degli Stati membri,*** dei suoi titoli ***di formazione dotati***

di marchio di eccellenza negli Stati membri *dell'UE stessi e fuori dell'UE*. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Emendamento 6
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'IET potrebbe impartire nuovi tipi di formazione quali "European Business Practice, Corporate Governance, Entrepreneurism, Business Ethics".

Emendamento 7
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Per aumentare la competitività industriale europea, l'IET dovrebbe regolarmente monitorare ed esaminare le esigenze degli imprenditori europei nel contesto dell'evolversi dei requisiti in materia di istruzione e di innovazione sul mercato europeo e globale.

Emendamento 8
Considerando 12

(12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

(12) Devono essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità, ***l'autonomia*** e la trasparenza dell'IET. Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

Emendamento 9
Considerando 20

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati

(20) Considerando che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere perseguiti in modo sufficiente dagli Stati

membri e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

membri *singolarmente* e possono, per la loro ampiezza e il loro carattere transnazionale, essere meglio realizzati a livello della Comunità, quest'ultima può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

Emendamento 10

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) L'IET non dovrebbe essere finanziato da fondi destinati ai programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della ricerca o dell'innovazione. Dovrebbero essere esplorate tutte le possibilità offerte dall'AlI del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Emendamento 11

Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) Nel presente regolamento, il genere maschile viene utilizzato senza alcuna idea di discriminazione e con l'unica intenzione di alleggerire il testo;

Motivazione

Al fine di evitare pesantezze sintattiche, si stabilisce che, nel presente regolamento, tutti i termini relativi alle persone sono riferiti sia alle donne che agli uomini, senza recare pregiudizio all'obbligo di parità di trattamento tra uomini e donne.

Emendamento 12

Articolo 1

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET").

È creato un Istituto europeo di tecnologia, **organismo indipendente e autonomo** (d'ora in poi denominato "l'IET").

Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 1

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **d'impresa** che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

1. "Innovazione": il processo – ed i suoi risultati – attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli **di organizzazione** che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati.

Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 2

2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": **un'associazione di** organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello attività integrate d'innovazione, di ricerca e d'istruzione in un particolare settore.

2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": **una struttura giuridica autonoma che riunisce** organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, **comprendente almeno un'IET d'istruzione superiore**, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello attività integrate d'innovazione, di ricerca e d'istruzione in un particolare settore.

Motivazione

Si tratta di ricordare la necessaria autonomia delle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), nonché la presenza indispensabile in queste ultime degli istituti di insegnamento superiore.

Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 3

3. "**Università**": qualunque tipo di istituto **d'istruzione superiore** che propone studi

3. "**Istituto di istruzione superiore**": qualunque tipo di istituto che propone studi

sanzionati da un titolo riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

superiori sanzionati da un titolo **di formazione** riconosciuto o da altre qualifiche universitarie riconosciute, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale.

Emendamento 16
Articolo 3

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri **più rigorosi**.

L'obiettivo dell'IET è di contribuire alla competitività industriale **ed economica** rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e della Comunità. L'IET persegue tale obiettivo associando e integrando l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri **di eccellenza**.

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

(c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali;

soppresso

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

(f) promuove il riconoscimento dei titoli **e dei diplomi dell'IET** negli Stati membri.

(f) incoraggia il riconoscimento dei titoli **di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati di marchio di eccellenza** IET negli Stati membri.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

(f bis) assicura la diffusione delle pratiche migliori, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni imperniate sull'innovazione o di partenariati fra gli istituti di insegnamento superiore o gli istituti di ricerca e le

imprese.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f ter) (nuova)

(f ter) favorisce gli scambi tra CCI al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione.

Motivazione

L'IET dovrà contribuire alla diffusione di una cultura dell'innovazione e permettere gli scambi tra CCI.

Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

(a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

(a) attività d'innovazione e investimenti integrando completamente le dimensioni della ricerca e dell'istruzione e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, ***facendo affidamento su azioni o strumenti comunitari nuovi o già esistenti;***

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, ***compreso lo sviluppo delle competenze in materia d'innovazione e il miglioramento delle competenze di gestione e di direzione delle imprese;***

(c) attività d'istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, ***quali definite all'articolo 6;***

Emendamento 23

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

(d) la diffusione delle migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la governance delle organizzazioni concentrate sull'innovazione e lo sviluppo

soppresso

di una cooperazione o di partnership tra gli istituti d'istruzione o gli istituti di ricerca e le imprese.

Emendamento 24

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

(b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

(b) la capacità di garantire un ambiente di lavoro dinamico, flessibile e attraente, che **valorizzi e** ricompensi le realizzazioni sia individuali che collettive nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'istruzione;

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

(c) la base sulla quale i titoli **e i diplomi** saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli **e diplomi**;

(c) la base sulla quale i titoli **di formazione** saranno rilasciati, comprese le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento e qualità dei titoli **di formazione**;

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Ciascuna CCI è strutturata intorno a uno o più poli geografici che potrebbero in particolare essere situati su campus universitari. Essa coordina altresì una rete di eccellenza di centri di ricerca e di formazione più ampia, sugli elementi di ricerca, innovazione ed istruzione.

Emendamento 27

Articolo 5, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. L'obiettivo di ciascuna CCI è di

creare PMI innovative.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 4

4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo **positivi** agli obiettivi delle CCI.

4. Le partnership possono comprendere organizzazioni partner di paesi terzi in grado di apportare un contributo **efficace ed efficiente** agli obiettivi delle CCI.

Emendamento 29

Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

(4 bis) La selezione dei partecipanti ai partenariati nel quadro delle CCI non deve essere effettuata sulla base di criteri nazionali o regionali, bensì sulla base di criteri di eccellenza.

Motivazione

E' opportuno trovare il giusto equilibrio tra la dimensione europea delle CCI e la loro esigenza di operare nell'eccellenza.

Emendamento 30
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Relazioni fra l'IET e le CCI

1. Ciascuna CCI effettua le proprie attività in modo autonomo, nel quadro definito dall'IET.

2. Ciascuna CCI deve sottoporre all'approvazione del comitato direttivo un "business plan" e presentargli semestralmente una relazione di attività.

Emendamento 31
Articolo 6, paragrafo 1

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli *e diplomi* rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli *e diplomi* dell'IET.

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, i titoli *di formazione* rilasciati attraverso le CCI costituiscono titoli *di formazione dotati di marchio di eccellenza* IET.

Emendamento 32
Articolo 6, paragrafo 2

2. L'IET incoraggia *le organizzazioni* partner a rilasciare titoli *e diplomi* congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli *e diplomi* possono essere rilasciati da *una sola organizzazione* o da *due o più organizzazioni*.

2. L'IET incoraggia *gli istituti di insegnamento superiore* partner a rilasciare titoli *di formazione* congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli *di formazione* possono essere rilasciati *anche da uno o da più istituti di insegnamento superiore*.

Emendamento 33
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Tutti i partner all'interno di una CCI contribuiscono all'orientamento dell'insegnamento e della ricerca nelle discipline e nei settori definiti nel quadro delle strategie del comitato direttivo.

Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli *e diplomi dell'IET*.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli *di formazione rilasciati dagli istituti di insegnamento superiore partner delle CCI e dotati del marchio di eccellenza IET, fatta salva la direttiva 2005/36/CE*.

Emendamento 35
Articolo 6 bis (nuovo)

Articolo 6 bis

Mobilità

- 1. L'IET contribuisce, con le sue attività e il suo funzionamento, alla promozione della mobilità in seno allo Spazio europeo dell'istruzione superiore (in conformità degli accordi conclusi nel quadro del processo di Bologna).*
- 2. Deve essere garantita la trasferibilità delle borse di studio attribuite segnatamente ai ricercatori e agli studenti nel quadro delle attività esercitate nelle CCI.*

Motivazione

E' opportuno garantire che gli studenti e i ricercatori dispongano di mezzi di sussistenza sufficienti a dare loro la possibilità di dedicarsi esclusivamente alla ricerca e alla formazione.

Emendamento 36

Articolo 12, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza.

1. L'IET garantisce che le sue attività si esercitino in base ad un elevato livello di trasparenza. ***In modo particolare, l'IET istituisce un sito web accessibile, gratuito e multilingue che fornisce informazioni sulle attività dell'IET e delle singole CCI.***

Motivazione

Dovrebbe essere creato un sito web per le informazioni, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e di promuovere l'attività dell'IET.

Emendamento 37

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

2. Fatto salvo il finanziamento dei programmi comunitari già adottati, come il programma "Apprendimento lungo tutto l'arco della vita", l'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi

comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

Emendamento 38

Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

Disposizioni transitorie

Entro un periodo di 24 mesi dalla data di adozione del presente regolamento, l'IET seleziona fino a tre CCI in collaborazione con la Commissione. Una di queste CCI dovrebbe operare nel settore delle energie rinnovabili e del cambiamento climatico.

Motivazione

Poiché l'obiettivo principale dell'IET attraverso le CCI è di promuovere l'innovazione nell'Unione europea, la selezione del settore operativo di una CCI deve essere orientata verso il mercato in modo indipendente e sulla base di proposte presentate dal comitato direttivo.

Emendamento 39

Allegato, articolo 1, paragrafo 1

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi").

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecnica e amministrativa, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi"). ***Un posto particolare deve essere attribuito agli ingegneri, il cui know-how contribuisce ampiamente alla trasformazione di risultati della ricerca in prodotti e processi innovativi.***

Emendamento 40
Allegato, articolo 2, paragrafo 1

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza *in totale indipendenza*.

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia		
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)		
Commissione competente per il merito	ITRE		
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 29.11.2006		
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula	29.11.2006		
Relatore per parere Nomina	Erna Hennicot-Schoepges 18.12.2006		
Esame in commissione	27.2.2007	21.3.2007	8.5.2007
Approvazione	18.6.2007		
Esito della votazione finale	+: 25	-: 3	0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganț, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Șerbu, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Giusto Catania, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Grażyna Staniszevska, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	David Hammerstein		

12.6.2007

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatrice per parere: Nina Škottová

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

1) Principali obiettivi della proposta della Commissione

L'IET dovrebbe contribuire alla competitività industriale rafforzando la capacità d'innovazione dell'UE. L'obiettivo è integrare l'innovazione, la ricerca e l'istruzione secondo i criteri più rigorosi (triangolo della conoscenza). La proposta è pertanto collegata all'agenda di Lisbona.

La Commissione presenta l'IET come un portabandiera mondiale dell'innovazione incentrata sull'eccellenza, chiamato a trasformare le scoperte innovative in opportunità commerciali. La proposta va vista anche nel quadro dell'agenda di Lisbona, che mira a rilanciare la competitività dell'industria e dei servizi comunitari al fine di creare posti di lavoro e una crescita sostenibile. In particolare, la partecipazione del settore privato al progetto dell'IET appare oltremodo promettente come motore in grado di stimolare l'efficacia del triangolo della conoscenza.

2) Implicazioni finanziarie

L'importo di riferimento proposto è di **308 milioni di euro** per un periodo di 6 anni a partire dal 1° gennaio 2008 (fino al 2013).

Ulteriori **1,5 miliardi di euro** dovrebbero provenire da altri programmi comunitari (settimo programma quadro di ricerca, programma per la competitività e l'innovazione (CIP), fondi

strutturali ecc.)

Infine, **527 milioni di euro** verrebbero stanziati dagli Stati membri, dal settore privato e dalla BEI in forma di prestiti. Ciò significa che la Commissione stima la spesa **totale** dell'IET e delle CCI (Comunità della conoscenza e dell'innovazione) in **2 367 miliardi di euro** (v. tabella sotto).

3) Natura giuridica dell'IET

Nella sua proposta la Commissione indica che, essendo previsto un contributo dal bilancio generale, all'IET si applicherà l'articolo 185 del regolamento finanziario. Tuttavia, la Commissione afferma che "non si tratterà di un'agenzia" nel senso in cui tale termine viene inteso generalmente". Secondo la Commissione, il Servizio giuridico del PE è giunto alla conclusione che, in assenza di una chiara definizione di agenzia, all'IET si dovrebbe applicare il punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Poiché l'IET proposto dalla Commissione è una struttura/organismo molto simile (quasi identica) a un'agenzia, la relatrice per parere, in collaborazione con il relatore permanente per le agenzie, propone diversi emendamenti intesi a portare la struttura organizzativa dell'IET in linea con agenzie già esistenti come l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli emendamenti riguardano i compiti del direttore, la possibilità di licenziarlo, l'autorità disciplinare sul direttore, l'obbligo di riferire regolarmente al PE, ecc.

4) Problemi legati al finanziamento

Il finanziamento non è stato previsto esplicitamente nel Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013. Pertanto, l'importo finanziario di riferimento (308 milioni di euro) ridurrebbe il margine disponibile entro la rubrica 1a all'incirca del 25%.

In base alla proposta della Commissione, finanziamenti comunitari addizionali per l'IET verrebbero prelevati da programmi comunitari esistenti:

- Settimo programma quadro di ricerca (7PQ)
- Programma per la competitività e l'innovazione (CIP)
- Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE)): il contributo dei fondi strutturali è stimato in un massimo di 1,25 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, di cui 1 miliardo di euro proverrebbe dal FESR e 250 milioni di euro dal FSE.

Tali stanziamenti non sarebbero quindi disponibili per altri progetti ammissibili a titolo dei fondi strutturali. Gli scarsi mezzi finanziari disponibili entro le rubriche 1a e 1b verrebbero così ridotti.

Inoltre, da un punto di vista giuridico, sembrano sussistere dubbi quantomeno seri sulla legittimità di questo doppio finanziamento da parte dell'UE (in quanto organismo finanziato dall'UE, l'IET riceverebbe finanziamenti addizionali dai programmi comunitari esistenti), poiché, in quanto organismo finanziato dall'UE, l'IET non riceverebbe soltanto stanziamenti dal bilancio UE, ma anche finanziamenti addizionali dai programmi comunitari esistenti.

Come ha sottolineato la Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 6/2005¹ sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), il finanziamento ottenuto dalla combinazione di diverse fonti comunitarie comporta una serie di rischi (come il finanziamento eccessivo o il doppio finanziamento).

Inoltre, qualora non sia menzionato esplicitamente nel programma comunitario pertinente, esistono seri dubbi circa la compatibilità di questo doppio finanziamento con l'articolo 111 del regolamento finanziario: *“Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base. Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro”*.

Tuttavia, l'IET non è menzionato nei testi legislativi che istituiscono tali programmi comunitari. Di conseguenza, non può essere concesso un accesso preferenziale al finanziamento a titolo di tali programmi. Ciò significa che la copertura finanziaria non può essere data per certa, tenuto conto che la parte più ingente dei costi stimati dell'IET (circa 1,5 miliardi di euro su 2,67 miliardi di euro) dovrebbe provenire da programmi esistenti.

L'IET sarà cofinanziato da autorità locali, Stati membri, imprese, prestiti della BEI e capitali di rischio e, poiché gli interessi del settore privato sono difficili da valutare, non è possibile ottenere cifre esatte.

Esiste anche il timore che l'IET si possa sovrapporre alle strutture già esistenti istituite dal 7PQ, come il Consiglio europeo di ricerca. Una delle innovazioni del 7PQ è l'istituzione del **Consiglio europeo di ricerca (CER)**: il programma specifico “Idee” sarà attuato secondo i principi di eccellenza scientifica, autonomia ed efficienza. A tal fine il CER sarà costituito da un Consiglio scientifico indipendente composto da scienziati, ingegneri e studiosi di grande prestigio in rappresentanza della comunità scientifica europea, e sarà supportato da una struttura di attuazione che assumerà la forma di un'**agenzia esecutiva** a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

La relatrice vorrebbe anche chiarire il rapporto tra il già esistente Centro comune di ricerca (CCR) e l'IET. L'organico del Centro comune di ricerca è attualmente composto da un totale di 1957 persone (solo posti permanenti).

La relatrice per parere desidera inoltre sottolineare che il rapporto tra IET, CCR, CER e il settore privato deve essere chiarito.

5) Conclusioni

- a) La relatrice per parere approva l'iniziativa della Commissione di creare un Istituto europeo di tecnologia: un passo importante verso il miglioramento della competitività

¹ GU C 94 del 21 aprile 2006, pagg. 16-17 e pag. 33 (paragrafi 66, 68).

dell'UE. Tuttavia, teme che un progetto di tale importanza possa fallire, poiché sussistono ancora seri dubbi su diversi aspetti relativi al finanziamento dell'IET. Il materiale fornito dalla Commissione risulta a tratti poco chiaro e/o contraddittorio, pertanto è difficile valutare se si possa o meno garantire un sano finanziamento dell'IET.

- b) Alla luce dei seri dubbi in merito ai finanziamenti addizionali provenienti da altri programmi comunitari e del fatto che comporterebbero una riduzione dei fondi disponibili per altri progetti, questa forma di finanziamento addizionale appare incerta.
- c) È sempre più palese che gli stanziamenti a titolo della rubrica 1a sono insufficienti. Il Parlamento europeo si è battuto per rafforzare tale rubrica, la cui finalità è promuovere la competitività per la crescita e l'occupazione. L'IET è anche un potenziale candidato per la revisione dell'AII (revisione della rubrica 1a).
- d) L'IET proposto dalla Commissione avrebbe una struttura simile a quella di agenzie già esistenti. Pertanto, la relatrice per parere propone diversi emendamenti intesi a portare la struttura organizzativa dell'IET in linea con le disposizioni standard stabilite nei testi legislativi che istituiscono altre agenzie.

DETTAGLIO DELLE RISORSE (COME SPECIFICATO NELLA SCHEDA FINANZIARIA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE)

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI COSTI E DI RISORSE (IPOTESI PER L'ESISTENZA DI 6 CCI NEL 2013)

Costi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Struttura di direzione dell'IET	2,900	5,800	8,700	8,700	8,700	8,700	43,500
Comunità della conoscenza e dell'innovazione	0,000	0,000	220,800	303,600	441,600	662,400	1.628,400
Borse per studenti di master e dottorandi	0,000	0,000	5,600	20,600	45,200	73,800	145,200
Miglioramento della capacità d'innovazione/di ricerca/d'istruzione	0,000	0,000	100,000	150,000	150,000	150,000	550,000
Totale dei costi	2,900	5,800	335,100	482,900	645,500	894,900	2.367,100
Risorse							
Autorità locali e Stati membri, imprese, prestiti della BEI, capitali di rischio, <i>(direttamente alle CCI o direttamente all'IET a seconda della fonte)</i>	0,000	0,000	47,080	113,040	133,740	233,100	526,960
Bilancio comunitario (programmi: 7PQ, CIP, LLL, fondi strutturali: FESR, FSE) <i>(direttamente alle CCI)¹</i>			238,020	309,860	436,760	546,800	1.531,440
Bilancio comunitario (margine non assegnato, sottorubrica 1A) <i>(direttamente all'IET)</i>	2,900	5,800	50,000	60,000	75,000	115,000	308,700
Risorse totali	2,900	5,800	335,100	482,900	645,500	894,900	2.367,100

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

¹ Assegnate conformemente alle procedure del programma pertinente.

1 bis. ritiene che non sia garantita la compatibilità della proposta della Commissione con i massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP);

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. ricorda che il parere espresso dalla commissione per i bilanci non preclude l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, applicabile all'istituzione dell'Istituto europeo di tecnologia;

Emendamento 3
Paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. invita il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento sul finanziamento dell'organo di direzione dell'IET, in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale, e sul finanziamento delle CCI, facendo uso di tutte le possibilità offerte dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

Proposta di regolamento

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 4
Preambolo, visti 1 bis e 1 ter (nuovi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea e in particolare l'articolo 157,
paragrafo 3,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea e in particolare l'articolo 157,
paragrafo 3,
**visto l'articolo 185 del regolamento
finanziario,**
**visto il punto 47 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione**

¹ GUC

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

finanziaria,¹

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

¹ *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Motivazione

L'IET proposto dalla Commissione costituisce una struttura/organizzazione tipica delle agenzie. Ciò si deve riflettere nelle basi giuridiche citate nel regolamento.

Emendamento 5
Considerando 15

(15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013, ***che costituirà, per le autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del paragrafo 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria.***

(15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013. ***Tuttavia, in virtù del punto 14 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria, l'attuazione finanziaria di qualsiasi atto adottato secondo la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio e di qualsiasi atto adottato dal Consiglio, che superi gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni del quadro finanziario, può aver luogo soltanto qualora il bilancio sia stato modificato e, eventualmente, il quadro finanziario sia stato riesaminato in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.***

Emendamento 6
Considerando 15 bis (nuovo)

15 bis. Visti i problemi verificatisi con i partenariati pubblico-privato (PPP), come attualmente con Galileo, i contributi del settore privato non possono essere dati per scontati.

Emendamento 7

Articolo 1

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET").

È creato un Istituto europeo di tecnologia (d'ora in poi denominato "l'IET"). ***Si tratta di un organismo istituito in conformità dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.***

Motivazione

L'IET proposto dalla Commissione costituisce una struttura/organizzazione tipica delle agenzie. Ciò si deve riflettere nelle basi giuridiche citate nel regolamento.

Emendamento 8

Articoli da 8 bis a 8 terdecies (nuovi)

Articolo 8 bis

Composizione del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si compone, da un lato, di membri nominati, garantendo l'equilibrio tra coloro che possiedono un'esperienza nel mondo delle imprese e quelli che possiedono un'esperienza nel mondo universitario o della ricerca (d'ora in poi: "membri nominati") e, d'altro lato, di membri eletti da e tra i membri del personale che esercitano funzioni di innovazione, di ricerca, d'insegnamento, tecniche e amministrative, gli studenti e i dottorandi dell'IET e delle CCI (d'ora in poi "membri rappresentativi").

2. I membri nominati sono 15. Essi esercitano un mandato avente una durata di 6 anni, non rinnovabile. Sono nominati dalla Commissione sulla base di proposte presentate da un comitato d'identificazione. Tale comitato d'identificazione si compone di 4 esperti indipendenti di alto livello nominati dalla Commissione.

3. La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza del mondo universitario e della ricerca e l'esperienza del mondo delle imprese, nonché tra uomini e donne, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'innovazione, la ricerca e l'istruzione a livello dell'Unione.

4. Un terzo dei membri nominati sono sostituiti ogni due anni. I membri il cui mandato scade al termine del secondo e del quarto anno successivo alla nomina iniziale del comitato direttivo sono estratti a sorte.

5. I membri rappresentativi sono 4. Essi esercitano un mandato avente una durata di 3 anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino l'IET o una CCI. Sono sostituiti secondo la stessa procedura per il resto del mandato.

6. Le condizioni e le modalità di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono approvate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore prima dell'entrata in funzione della prima CCI. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione dell'IET e delle CCI.

7. Se un membro del comitato direttivo non è in grado di portare a termine il suo mandato, un membro supplente è nominato o eletto in base alla stessa procedura del membro uscente al fine di completare il suo mandato.

Articolo 8 ter

Responsabilità del comitato direttivo

1. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'IET, salvaguardando i suoi obiettivi e la sua missione, la sua identità e la sua coerenza.

2. In particolare, il comitato direttivo:

a) approva la strategia dell'IET così come stabilita nel suo programma di lavoro triennale aperto, il suo bilancio, i suoi conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b) definisce i settori che richiedono la creazione di CCI;

c) adotta procedure rigorose, trasparenti e di facile applicazione per la selezione delle CCI; tali procedure prevedono una valutazione da parte degli esperti esterni e riguardano i rapporti tra l'IET e le CCI;

d) seleziona e designa una partnership come CCI o ritira la designazione se necessario;

e) garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

f) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo e quello del comitato interno per la revisione contabile;

g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo, del comitato esecutivo e del comitato interno di revisione contabile; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo, del comitato interno di revisione contabile e del direttore;

i) nomina e, se necessario, rimuove il direttore, nomina il contabile e i membri del comitato esecutivo e del comitato interno di revisione contabile;

i bis) esercita l'autorità disciplinare sul direttore;

j) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Il comitato direttivo può delegare compiti particolari al comitato esecutivo.

4. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di tre anni, rinnovabile una volta.

Articolo 8 quater

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

Tuttavia le decisioni di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, lettere a), b), c), d) ed i, e paragrafo 4, del presente statuto richiedono una maggioranza di due terzi di tutti i membri.

2. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. A titolo transitorio, il comitato direttivo si compone esclusivamente di membri nominati sino a che possano aver luogo le elezioni dei membri rappresentativi, dopo la creazione della prima CCI.

Articolo 8 quinquies

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo si compone di cinque persone, compreso il presidente del comitato direttivo che presiede anche il comitato esecutivo.

I quattro membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati.

2. Il comitato esecutivo si riunisce regolarmente, su convocazione del suo presidente o su richiesta del direttore.

3. Il comitato esecutivo adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i suoi membri.

4. Il comitato esecutivo:

a) prepara le riunioni del comitato direttivo;

b) supervisiona l'esecuzione del programma di lavoro triennale aperto dell'IET;

c) supervisiona la procedura di selezione delle CCI;

d) adotta tutte le decisioni che gli sono delegate dal comitato direttivo.

Articolo 8 sexies

Il direttore

1. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'IET. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di 4 anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per 4 anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'IET.

2. Il direttore è incaricato della gestione quotidiana dell'IET ed è il suo rappresentante legale. È responsabile

dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'IET.

3. In particolare, il direttore:

a) sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro e assicura il segretariato delle loro riunioni;

b) elabora il progetto di strategia e di bilancio affinché sia presentato al comitato direttivo attraverso il comitato esecutivo;

c) amministra il procedimento di selezione delle CCI e vigila affinché le varie tappe di tale procedimento siano realizzate in modo trasparente e obiettivo;

d) organizza e gestisce le attività dell'IET;

d bis) garantisce l'attuazione di una sorveglianza efficace e di procedure di valutazione dei risultati dell'IET in conformità dell'articolo 15;

e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti dal comitato interno di revisione contabile;

f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo;

h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali al comitato interno di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

i) vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'IET in virtù dei contratti e delle convenzioni che esso stipula;

j) comunica al comitato esecutivo e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro

funzioni.

Articolo 8 septies

Il comitato interno di revisione contabile

- 1. Il comitato interno di revisione contabile si compone di 5 persone nominate per un periodo di 4 anni dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione, tra consulenti esterni in possesso delle competenze appropriate nel settore della revisione contabile e del controllo finanziario degli istituti universitari, degli istituti di ricerca e delle imprese.*
- 2. Il comitato interno di revisione contabile esercita le sue funzioni in totale indipendenza rispetto agli altri organi dell'IET.*
- 3. Il comitato interno di revisione contabile elegge il suo presidente.*
- 4. Il comitato interno di revisione contabile rivede i dati contabili provvisori ed elabora raccomandazioni per il comitato direttivo e il direttore.*
- 5. Le funzioni attribuite dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del comitato interno di revisione contabile, che adotta le adeguate disposizioni.*

Articolo 8 octies

Personale dell'IET

- 1. Il personale dell'IET si compone di persone impiegate direttamente dall'IET con contratto a durata determinata. Il direttore e il personale dell'IET sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.*
- 2. Gli Stati membri o altri datori di lavoro possono distaccare esperti presso l'IET per un periodo limitato.*

Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati dagli Stati membri o da altri datori di lavoro di lavorare presso l'IET e che definiscono i loro diritti e le loro responsabilità.

3. L'IET esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con i membri del personale.

4. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'IET per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8 nonies

Principi che orientano l'organizzazione e la gestione delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione

1. Il comitato direttivo adotta un quadro di orientamenti sui quali basa le condizioni e le modalità che disciplinano le convenzioni con le CCI, nonché il finanziamento, il controllo e la valutazione delle loro attività. Tale quadro è reso pubblico prima che inizi il procedimento di selezione delle CCI.

2. In particolare, il comitato direttivo definisce orientamenti per quanto riguarda:

a) il controllo e la valutazione delle CCI, nonché la partecipazione dell'IET alla loro governance;

b) l'integrazione della dimensione d'impresa nelle attività di ricerca e d'istruzione, compresa la pianificazione e la realizzazione di attività educative e di lavori di ricerca e di sviluppo; la mobilità del personale, degli studenti e dei ricercatori tra il settore delle imprese e quello dell'università e della ricerca; la fornitura di un contenuto educativo che tenga conto degli aspetti che riguardano le imprese, la gestione e l'innovazione; la

condivisione dei risultati e ricavi che ne derivano tra i partner; la diffusione dei risultati e delle buone prassi verso le organizzazioni non partner, comprese le piccole e medie imprese;

c) i modi per garantire che i programmi di studio e le prassi interne favoriscano lo spirito imprenditoriale e l'innovazione.

3. Entro i termini della loro convenzione con l'IET, le CCI godono di una notevole autonomia per definire la loro organizzazione interna, i particolari del loro programma e i loro metodi di lavoro.

Articolo 8 decies

Principi relativi alla valutazione e al controllo delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione

L'IET organizza un controllo continuo e valutazioni indipendenti periodiche dei risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali valutazioni si basano su buone prassi amministrative e su parametri incentrati sui risultati, evitando inutili aspetti formali e procedurali.

Articolo 8 undecies

Durata, continuazione e fine di una Comunità della conoscenza e dell'innovazione

1. Fatti salvi i risultati delle valutazioni periodiche e le specificità di alcuni particolari settori, il periodo di attività di una CCI è in linea di principio da 7 a 15 anni.

2. A titolo eccezionale, il comitato direttivo può decidere di prorogare l'attività di una CCI al di là del periodo fissato inizialmente se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato di perseguire l'obiettivo dell'IET.

3. Se le valutazioni relative a una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure

appropriate, tra le quali la riduzione, la modifica o il ritiro dell'assistenza finanziaria o la rescissione della convenzione.

Articolo 8 duodecies

Attuazione e controllo del bilancio

- 1. Entro il 1° marzo che segue ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'IET comunica i conti provvisori, accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria, al comitato interno di revisione contabile, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.*
- 2. Immediatamente dopo aver ricevuto il parere del comitato interno di revisione contabile e le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'IET, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'IET sotto la propria responsabilità e li sottopone per parere al comitato direttivo.*
- 3. Il comitato direttivo esprime un parere sui conti definitivi dell'IET.*
- 4. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato direttivo, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 5. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta sulle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre tale risposta al comitato direttivo.*

Articolo 8 terdecies

Scioglimento dell'IET

In caso di scioglimento dell'IET, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Le convenzioni con le CCI e l'atto recante creazione della Fondazione dell'IET stabiliscono le

disposizioni applicabili in tale situazione.

Motivazione

Usually, the provisions concerning the organisation of the Agency are integrated in the articles of the legislative text and not laid down in an annex. Therefore, the annex is deleted (see AM 17) and inserted as Articles 8a to 8l.

The power to dismiss the Director and to exercise disciplinary authority over him is one of the main features of the organisational structure of agencies. Even agencies which fulfil their tasks in complete independence such as the Agency for Fundamental Rights are bound to respect these rules (see Article 8b, paragraph 2, point (ia)).

As for other agencies, the Director should be responsible for the proper implementation of a regular evaluation procedure (see Article 8e, paragraph 3, point (da)).

Emendamento 9

Articolo 12, paragrafo 2, alinea

2. L'IET **rende immediatamente pubblici:**

2. L'IET **trasmette all'autorità di bilancio:**

Motivazione

In linea con i principi stabiliti per le altre agenzie, l'autorità di bilancio deve essere informata su base regolare.

Emendamento 10

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) i contributi del bilancio dell'UE;

a) i contributi del bilancio dell'UE **previsti all'articolo 16;**

Motivazione

La disposizione proposta dalla Commissione è fuorviante, in quanto non è chiara la provenienza dei contributi comunitari. L'emendamento rimanda quindi esplicitamente all'importo di riferimento di 308 milioni di euro, chiarendo che questo è l'importo indicativo che sarà finanziato a titolo del bilancio comunitario.

Emendamento 11

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'IET può chiedere e/o canalizzare un aiuto comunitario, in particolare nel quadro dei programmi e fondi comunitari. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio comunitario.

soppresso

Motivazione

There are serious legal doubts concerning the EIT's eligibility for applying for funds coming from existing Community programmes such as the 7th Framework Programme for Research or the Structural Funds.

According to the financial statement of the Commission proposal the financial assistance for the EIT from existing Community programmes would amount to more than EUR 1,5 billion. This would represent an unacceptable reduction of the funding for these programmes. Other applicants competing for these scarce resources would not be able to carry out their projects. Therefore the reference to financing from other Community programmes has to be deleted.

Emendamento 12

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione **che a sua volta** esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie.

a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione, **al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione** esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie.

Motivazione

In linea con i principi stabiliti per le altre agenzie, l'autorità di bilancio deve essere informata su base regolare.

Emendamento 13

Articolo 14, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale sono presentati alla Commissione, **che li trasmette** al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea.

2. Il programma di lavoro triennale aperto e la relazione annuale sono presentati alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea. **Il programma di lavoro tiene conto delle risorse finanziarie e umane disponibili.**

Motivazione

Come avviene per le altre agenzie, il Parlamento europeo deve ricevere le informazioni pertinenti, come il programma di lavoro e la relazione annuale, direttamente dall'IET. Il programma di lavoro deve tener conto delle risorse disponibili.

Emendamento 14 Articolo 15, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. **I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.**

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. **L'IET trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.**

Motivazione

Si tratta di una disposizione ricorrente nei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 15 Articolo 16

La dotazione finanziaria indicativa prevista per **l'attuazione** del presente regolamento durante il periodo di 6 anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a **308,7 milioni di euro**. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

La dotazione finanziaria indicativa prevista per **il finanziamento comunitario** del presente regolamento durante il periodo di 6 anni che ha inizio il 1° gennaio 2008 è stabilita a **XXXX, importo soggetto all'accordo dell'autorità di bilancio, come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, in particolare nella parte C e nel punto 47**. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Emendamento 16
Articolo 17, paragrafo 5

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato dal programma di lavoro triennale aperto preliminare **e da un progetto di tabella dell'organico** e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

Motivazione

Il progetto di tabella dell'organico deve rientrare tra le informazioni trasmesse alla Commissione. Il personale infatti è un elemento centrale del progetto di stato di previsione.

Emendamento 17
Articolo 17, paragrafo 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio, unitamente al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

Motivazione

Il Parlamento europeo deve ricevere lo stato di previsione. Si tratta di un elemento standard dei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 18
Articolo 17, paragrafo 6

6. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

6. Sulla base di tale stima, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'UE le stime che ritiene necessarie **per la tabella dell'organico e** per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale, **che sottopone all'autorità di bilancio in conformità dell'articolo 272 del trattato.**

Motivazione

Il Parlamento europeo deve ricevere le stime. Si tratta di un elemento standard dei testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 19
Articolo 17, paragrafo 7

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT.

7. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT.
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico.

Motivazione

La tabella dell'organico è parte importante di tutti i bilanci delle agenzie e deve essere approvata dall'autorità di bilancio (norma standard per altre agenzie).

Emendamento 20
Articolo 17, paragrafo 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del suo bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Motivazione

Disposizione standard che si trova in altri testi giuridici che istituiscono agenzie. Cfr. anche l'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 21
Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, ***previa consultazione della Commissione.*** Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di

all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato. ***La regolamentazione finanziaria può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002¹, solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'IET e previo accordo della Commissione.***

¹ *GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.*

Motivazione

Occorre rispettare il regolamento quadro 2343/2002 sulle agenzie. La formulazione è in linea con le disposizioni contenute in altri testi giuridici che istituiscono agenzie.

Emendamento 22

Articolo 21

Articolo 21

soppresso

Statuto

Lo statuto dell'IET, così come stabilito nell'allegato, è adottato.

Motivazione

Cfr. l'emendamento 2 - lo statuto è stato trasferito dall'allegato agli articoli da 8 bis a 8 terdecies (nuovi).

Emendamento 23

Allegato

Allegato soppresso

Motivazione

Cfr. l'emendamento 2 - lo statuto è stato trasferito dall'allegato agli articoli da 8 bis a 8 terdecies (nuovi).

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia	
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 29.11.2006	
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula		
Relatore per parere Nomina	Nina Škottová 25.10.2006	
Esame in commissione	7.5.2007	11.6.2007
Approvazione	11.6.2007	
Esito della votazione finale	+: 27	-: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Gianluca Susta	

6.6.2007

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatore per parere: Umberto Guidoni

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Dal punto di vista del controllo di bilancio, è opportuno prestare particolare attenzione a due aspetti della proposta della Commissione.

1. Valutazione e revisione

In primo luogo, il relatore per parere è convinto che le disposizioni concernenti la valutazione e la revisione debbano essere rafforzate. L'IET sarà un nuovo strumento a livello UE e il suo valore aggiunto rispetto ad altri strumenti deve ancora essere dimostrato. È probabile che almeno nella fase iniziale, dal 2008 al 2013, l'IET sarà finanziato principalmente attraverso il bilancio comunitario. Pertanto, le autorità di bilancio e di scarico necessitano di una base solida per valutarne le prestazioni. Il relatore per parere propone di articolare la valutazione in due stadi:

- a) la struttura organizzativa dell'IET andrebbe riveduta dopo due anni di funzionamento;
- b) si dovrebbe effettuare una valutazione generale delle prestazioni dell'IET in tempo utile per l'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

2. Strutture di controllo finanziario

In secondo luogo, le disposizioni concernenti il controllo finanziario devono essere chiarite. La proposta della Commissione stabilisce che la regolamentazione finanziaria dell'IET sarà adottata conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario applicabile

al bilancio generale delle Comunità europee¹. Ciò significa che, in termini finanziari, l'IET assumerà la forma degli organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, vale a dire di agenzia. In linea di principio, le norme relative al controllo finanziario di tali organismi sono sancite dal regolamento finanziario quadro delle agenzie². Il relatore per parere teme che la proposta della Commissione preveda per l'IET un modello di controllo finanziario che differisce da tali norme senza una motivazione sufficiente.

Per esempio, per quanto concerne la *revisione contabile interna*, la proposta della Commissione prevede una struttura piuttosto complessa. Mentre il regolamento quadro delle agenzie attribuisce a tali organismi una funzione di revisione contabile interna, concedendo loro una certa flessibilità nella concezione di detta funzione, la proposta della Commissione relativa all'IET mira a istituire un comitato interno permanente di revisione contabile composto da cinque persone.

Inoltre, la proposta della Commissione contempla una procedura di discarico che coinvolge il Parlamento e il Consiglio. Il discarico può essere concesso solo sulla base di una *revisione contabile esterna* effettuata dalla Corte dei conti europea. Ai sensi del Trattato CE, la Corte dei conti europea è chiamata a esaminare i conti di "tutte le entrate e le spese della Comunità" e di "ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame"³. Attraverso le sue revisioni, la Corte "assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio"⁴.

Tuttavia, la proposta della Commissione non definisce il controllo della Corte dei conti come un requisito per il discarico. Alcuni poteri di controllo specifici sono attribuiti alla Corte dei conti da una disposizione separata contenuta nell'allegato.

Il relatore per parere ritiene inoltre che la procedura di *discarico* del bilancio dell'IET debba essere quanto più trasparente possibile. La proposta della Commissione prevede una doppia decisione di discarico, una per il bilancio dell'IET in quanto tale e una per la Fondazione dell'IET, da stabilire separatamente dal bilancio dell'IET. La Fondazione dell'IET ha lo scopo di attirare i finanziamenti di sponsor privati. Pertanto, appare oltremodo complicato che alla Fondazione siano assegnati fondi comunitari e concesso il discarico separatamente ogni anno.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

² Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

³ Articolo 248, paragrafo 1, del Trattato CE.

⁴ Articolo 248, paragrafo 4, del Trattato CE.

Emendamento 1
Considerando 18

(18) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere in merito al programma di lavoro *dell'IET, alla sua relazione annuale, compreso il rendiconto finanziario.*

(18) È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione siano abilitati ad esprimere un parere *destinato all'IET* in merito al *suo* programma di lavoro *triennale.*

Motivazione

Per quanto riguarda la relazione annuale e in particolare il rendiconto finanziario, il Parlamento esprime il suo parere attraverso la procedura di discarico.

Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (d)

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività *e* garantisce un livello appropriato di coordinamento tra *di loro*;

(d) seleziona e designa CCI nei settori prioritari, definisce mediante convenzioni i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività; *garantisce un livello appropriato di coordinamento tra le CCI e contribuisce alla creazione di una rete che colleghi le iniziative europee in materia di innovazione che vanno anche oltre le CCI;*

Motivazione

Al fine di calcolare il valore aggiunto dell'IET rispetto agli attuali programmi comunitari, occorrerà esplorare in particolare il suo potenziale in materia di creazione di reti.

Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 2, comma 2

L'IET può contribuire *a concorrenza del 3%* del suo bilancio al *finanziamento di tale*

L'IET può contribuire *un importo fisso a carico* del suo bilancio al *fine di istituire la*

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Fondazione.

Fondazione.

Motivazione

Sembra superfluo che la Fondazione, la quale attirerà sponsor privati, riceva regolarmente fondi comunitari attraverso l'IET. Occorre evitare una procedura di discarico supplementare per la Fondazione.

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 1, lettera (d)

(d) **un comitato interno** di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

(d) **una funzione interna** di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e di controllo finanziarie e amministrative dell'IET, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione che gli è sottoposta dal comitato direttivo.

Motivazione

L'IET non dovrebbe essere obbligato a istituire un suo proprio comitato permanente di revisione contabile, ma dovrebbe godere della medesima flessibilità degli altri organismi di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento 5

Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo, del comitato esecutivo **e del comitato di revisione contabile.**

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo **e** del comitato esecutivo.

Emendamento 6

Articolo 14, paragrafo 1, lettera (b)

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET durante l'anno precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il

(b) Una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività realizzate dall'IET durante l'anno **civile** precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il

funzionamento generale dell'IET. **La relazione comprende un rendiconto finanziario completo e certificato.**

funzionamento generale dell'IET.

Motivazione

Il testo dovrebbe chiarire che il periodo di riferimento della relazione per l'esercizio finanziario n corrisponde all'anno civile. La relazione può essere trasmessa sino al mese di giugno dell'anno n+1. Per i conti, dovrebbero essere applicate le disposizioni generali del regolamento finanziario quadro relativo alle agenzie.

Emendamento 7

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presentazione dei conti e della contabilità dell'IET sono conformi alle disposizioni generali di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

Motivazione

Per la contabilità dell'IET dovrebbero essere applicate le disposizioni generali del regolamento finanziario quadro relativo alle agenzie.

Emendamento 8

Articolo 15, paragrafo 1

1. L'IET garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire ad un tempo risultati della più alta qualità e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

soppresso

Motivazione

Si dovrebbe limitare l'onere amministrativo che grava sull'IET. La valutazione dovrebbe essere di competenza della Commissione.

Emendamento 9 Articolo 15, paragrafo 2

2. Nei cinque anni che seguono la data di adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione rende pubblica una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e tratta dell'efficacia, della sostenibilità, dell'efficienza e della pertinenza delle attività realizzate e del loro rapporto con le politiche comunitarie. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.

2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2009, la Commissione trasmette al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti europea una valutazione dell'IET. Tale valutazione si basa su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare l'efficienza e l'efficacia della struttura organizzativa dell'IET e del suo funzionamento nella pratica. In particolare, la valutazione analizza la capacità dell'IET di coordinare le attività delle CCI.

Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica del presente regolamento.

Motivazione

È opportuno che, dopo due anni, il funzionamento pratico dell'IET sia sottoposto a una valutazione. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di proporre modifiche della base giuridica, se necessario. Occorre effettuare tale valutazione globale delle prestazioni dell'IET prima dell'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

Emendamento 10 Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1. Le norme finanziarie applicabili all'IET sono adottate dal comitato direttivo previa consultazione della Commissione. Tali norme devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Motivazione

Occorre completare il riferimento con una menzione del regolamento finanziario quadro degli organismi comunitari di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario, garantendo così l'applicazione delle normali procedure di controllo finanziario.

Emendamento 11

Articolo 18, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Corte dei conti europea esercita il suo controllo conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002.

Motivazione

La revisione contabile esterna da parte della Corte dei conti costituisce una condizione preliminare per la concessione del discarico.

Emendamento 12

Articolo 18, paragrafo 4

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET ***e al comitato direttivo per quanto riguarda la Fondazione.***

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento dà scarico sull'esecuzione del bilancio dell'anno n, prima del 30 aprile dell'anno n + 2, al direttore per quanto riguarda l'IET.

Motivazione

Occorre evitare una decisione di discarico separata per la Fondazione.

Emendamento 13

Articolo 20

Cinque anni dopo l'adozione del presente regolamento e in seguito ogni quattro anni, la Commissione ***presenta*** al Parlamento europeo ***e*** al Consiglio una ***relazione*** sull'applicazione del presente regolamento e ***sul*** funzionamento dell'IET ***e*** formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione ***trasmette*** al Parlamento europeo, al Consiglio ***e alla Corte dei conti europea*** una ***valutazione*** dell'applicazione del presente regolamento e ***del*** funzionamento dell'IET. ***Tale valutazione è basata su una valutazione esterna indipendente e consiste nell'esaminare il modo in cui l'IET svolge la sua missione, le***

sue prestazioni e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Essa verte su tutte le attività dell'IET e delle CCI e analizza l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e il loro rapporto con le politiche comunitarie. La valutazione tiene conto delle opinioni delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. Essa è resa disponibile al pubblico. La Commissione formula eventualmente proposte di modifica del presente regolamento.

Le relazioni della Commissione tengono conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

La Commissione tiene conto delle relazioni annuali del comitato direttivo previste all'articolo 14 e delle valutazioni esterne previste dall'articolo 15.

Motivazione

La valutazione delle prestazioni dell'IET deve essere pronta in tempo utile per l'elaborazione delle prossime prospettive finanziarie.

Emendamento 14

Allegato, articolo 2, paragrafo 2, lettere dalla (f) alla (m)

(f) adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo **e quello del comitato interno per la revisione contabile;**

(g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo, del comitato esecutivo **e del comitato interno di revisione contabile;** tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

(h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo, **del comitato interno di revisione contabile** e del direttore;

(i) nomina il direttore, il contabile e i membri del comitato esecutivo **e del comitato interno di revisione contabile;**

(j) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

(f) adotta il suo regolamento interno **e** quello del comitato esecutivo;

(g) fissa, con l'accordo della Commissione, onorari appropriati per i membri del comitato direttivo **e** del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto alle disposizioni analoghe vigenti negli Stati membri;

(h) adotta una procedura per la scelta del comitato esecutivo **e** del direttore;

(i) nomina il direttore, il contabile e i membri del comitato esecutivo;

(j) crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

(k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

(l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

(m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

(k) promuove l'IET su scala mondiale, in modo da renderlo più attraente e da farne un "attore internazionale" per eccellenza nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;

(l) adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

(m) definisce principi e orientamenti per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

(n) decide se istituire una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.

¹ *GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.*

Emendamento 15

Allegato, articolo 5 paragrafo 3, lettere dalla (e) alla (h)

(e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti ***dal comitato interno*** di revisione contabile;

(f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

(g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo;

(h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali ***al comitato interno*** di revisione contabile e, successivamente al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

(e) è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'IET. Nell'esercizio di tale funzione, il direttore tiene debitamente conto dei pareri ricevuti ***dalla funzione interna*** di revisione contabile;

(f) è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

(g) elabora il progetto di programma di lavoro triennale aperto e il progetto di relazione annuale sulle attività dell'IET, e li presenta al comitato direttivo;

(h) sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali ***alla funzione interna*** di revisione contabile e, successivamente al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

Motivazione

A completamento della serie di emendamenti volti a sostituire il comitato interno permanente di revisione contabile con revisori interni.

Emendamento 16
Allegato, articolo 6

Articolo 6

soppresso

Il comitato interno di revisione contabile

1. Il comitato interno di revisione contabile si compone di 5 persone nominate per un periodo di 4 anni dal comitato direttivo, previa consultazione della Commissione, tra consulenti esterni in possesso delle competenze appropriate nel settore della revisione contabile e del controllo finanziario degli istituti universitari, degli istituti di ricerca e delle imprese.

2. Il comitato interno di revisione contabile esercita le sue funzioni in totale indipendenza rispetto agli altri organi dell'IET.

3. Il comitato interno di revisione contabile elegge il suo presidente.

4. Il comitato interno di revisione contabile rivede i dati contabili provvisori ed elabora raccomandazioni per il comitato direttivo e il direttore.

5. Le funzioni attribuite dall'articolo 185, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 al revisore interno della Commissione sono esercitate sotto la responsabilità del comitato interno di revisione contabile, che adotta le adeguate disposizioni.

Emendamento 17
Allegato, articolo 11

Articolo 11

soppresso

Attuazione e controllo del bilancio

1. Entro il 1° marzo che segue ciascun esercizio finanziario, il contabile dell'IET comunica i conti provvisori, accompagnati da una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria, al comitato interno di revisione contabile, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2. Immediatamente dopo aver ricevuto il parere del comitato interno di revisione contabile e le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'IET, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'IET sotto la propria responsabilità e li sottopone per parere al comitato direttivo.

3. Il comitato direttivo esprime un parere sui conti definitivi dell'IET.

4. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del comitato direttivo, alla Commissione alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Entro il 30 settembre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta sulle osservazioni di quest'ultima. Trasmette inoltre tale risposta al comitato direttivo.

Motivazione

L'attuazione e il controllo del bilancio dell'IET dovrebbero osservare le norme generali stabilite nel regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 29.11.2006
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula	
Relatore per parere Nomina	Umberto Guidoni 27.11.2006
Esame in commissione	3.5.2007
Approvazione	5.6.2007
Esito della votazione finale	+: 19 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Caspary, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Bill Newton Dunn, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

12.6.2007

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia
(COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

1. La proposta di regolamento della Commissione

La proposta di istituire l'Istituto europeo di tecnologia (IET) è stata avanzata per la prima volta nella relazione di primavera 2005 della Commissione, in occasione della revisione di metà percorso della strategia di Lisbona. Il 22 gennaio 2006, sulla base di un processo di consultazione vastissimo, la Commissione ha adottato la sua prima comunicazione relativa all'IET, definendo le sue ambizioni e i possibili settori di intervento dell'Istituto. Nel marzo 2006, il Consiglio europeo ha riconosciuto che l'IET sarebbe stato un passo importante per colmare il divario tra istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione e ha invitato la Commissione a presentare, entro metà giugno, una proposta riguardante gli ulteriori interventi da adottare. L'8 giugno 2006, la Commissione ha adottato una seconda comunicazione sull'IET e il 18 ottobre 2006 ha presentato una proposta di regolamento che istituisce l'Istituto europeo di tecnologia.

2. Posizione della commissione giuridica

La commissione giuridica concorda con i principi generali che attengono all'istituzione e alle attività dell'IET, come definiti nella proposta della Commissione. Tuttavia, intende presentare una serie di emendamenti, per attirare l'attenzione sull'esigenza di sviluppare una base

giuridica e finanziaria per le attività dell'Istituto, oltre a norme che disciplinino la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Finora, nessuna delle iniziative dell'UE ha affrontato in modo esaustivo i tre aspetti del triangolo della conoscenza, in una prospettiva di piena integrazione e di reciproco rafforzamento. I programmi precedenti si sono occupati esclusivamente di uno o, al massimo, di due elementi del triangolo (*Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007-2013)*, *programma per la competitività e l'innovazione*) e ne hanno sostenuto principalmente lo sviluppo a livello nazionale. Tenuto conto del carattere e dell'ampiezza della sfida dell'innovazione, le attività a livello europeo possono offrire vantaggi aggiuntivi, che gli Stati membri non sono in grado di conseguire quando agiscono da soli.

La proposta di istituire l'Istituto europeo di tecnologia è importante per il mondo dell'istruzione e della scienza, in particolare nei nuovi Stati membri dell'Unione, poiché aumenta le opportunità di cooperazione diretta tra gli istituti d'istruzione e gli istituti di ricerca di tali paesi e gli organismi europei più innovativi (e l'ambiente economico europeo) incoraggiando allo stesso tempo le richieste di finanziamenti dell'Unione per i programmi d'istruzione. Di conseguenza, l'Istituto creerà opportunità di sviluppo per programmi d'istruzione e di ricerca che si basino su esigenze economiche autentiche. È lodevole che la missione dell'Istituto metta in evidenza la necessità di compiere ulteriori sforzi per immettere sul mercato i risultati della ricerca e adotti una prospettiva a più lungo termine in merito alle modalità con cui l'IET rafforzerà la competitività delle economie europea e nazionali sui mercati mondiali.

In merito al concetto del "triangolo della conoscenza", la commissione ritiene che la base giuridica della proposta escluda la possibilità che l'IET agisca in qualità di istituto d'istruzione e possa rilasciare qualifiche accademiche, dato che a norma dell'articolo 149 del trattato CE, l'istruzione resta di competenza nazionale.

Sarebbe opportuno che l'IET sviluppasse il proprio marchio, un diploma IET che andrebbe a integrare i titoli formali rilasciati dagli istituti d'istruzione che appartengono alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI).

Pur riconoscendo l'importanza di tutti e tre gli elementi che caratterizzano il triangolo della conoscenza, la commissione ritiene che il compito principale dell'IET dovrebbe essere quello di sostenere l'innovazione. Di conseguenza, gli obiettivi di ricerca dell'IET dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo dell'innovazione, piuttosto che sulla ricerca scientifica di base.

In merito alla struttura dell'Istituto, occorre chiarire le relazioni reciproche tra l'Istituto e le comunità della conoscenza e dell'innovazione e gli organismi che le compongono, un aspetto che può avere un'incidenza diretta sulla definizione delle caratteristiche oggettive dell'IET e delle CCI, ad esempio quando si tratta di finanziamenti.

Per quanto attiene al finanziamento dell'Istituto, la commissione giuridica sottolinea l'esigenza di definire le basi finanziarie per l'attività dell'Istituto e di determinare con precisione l'ammontare dei finanziamenti provenienti dalle singole fonti, in armonia con la **forma e le strutture di un'agenzia decentrata**. Occorre quindi che la Commissione riesamini la possibilità di utilizzare parte dei margini non attribuiti in base ai massimali della sottorubrica 1A per finanziare l'IET fino a un importo di 308,7 milioni di euro. La definizione

di una base giuridica e finanziaria solida, che garantisca il corretto funzionamento amministrativo e operativo dell'Istituto, è essenziale per costruire una partnership a lungo termine tra istruzione superiore, istituti di ricerca e organizzazioni private e per promuovere l'innovazione a livello comunitario.

I finanziamenti comunitari di base stanziati all'IET **dovrebbero rappresentare un elemento integrativo rispetto alla prospettiva finanziaria in vigore**, ma sarebbe opportuno ricorrere a risorse aggiuntive provenienti da fonti esterne, a livello nazionale, regionale o privato. La capacità di procurarsi finanziamenti propri, sia da fonti esterne, sia attraverso il reddito prodotto dalle proprie attività (relativamente alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, che secondo la proposta IET si accumuleranno nei tempi previsti) sarà cruciale per l'attività dell'Istituto. Vista la persistente carenza di fondi per la ricerca e lo sviluppo scientifico nell'UE, occorre compiere ulteriori sforzi per assicurare che il neo-creato IET benefici di un livello garantito di finanziamenti comunitari, ma non a spese di altre attività di ricerca e innovazione attualmente in corso a livello comunitario.

Una gestione adeguata ed equilibrata dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un elemento vitale per sviluppare e investire in innovazione. Gli orientamenti precisi definiti dall'IET in questo settore dovrebbero essere in linea con le norme che disciplinano, per esempio, la partecipazione delle imprese, degli istituti di ricerca e delle università ad attività nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), che è già stato approvato dal Consiglio e dal Parlamento. La commissione giuridica sottolinea inoltre che occorre che la Commissione supervisioni le modalità con cui è gestita la proprietà intellettuale, e che i costi e i profitti siano ripartiti in maniera proporzionale ai contributi forniti dalle singole organizzazioni partner.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 6
(6) L'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri coinvolgendo pienamente le attività d'istruzione, ricerca e innovazione secondo le norme più esigenti.	(6) L'IET deve avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri correlando le attività d'istruzione e ricerca con le attività di innovazione secondo le norme più esigenti.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Le attività dell'IET dovrebbero coprire tutte le tre componenti del triangolo della conoscenza onde conseguire il loro principale obiettivo, ossia la promozione dell'innovazione.

Emendamento 2 Considerando 10

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che **i titoli e** i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano **titoli e** diplomi dell'IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi **titoli e** diplomi negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(10) È opportuno sostenere l'istruzione in quanto componente integrale, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. La convenzione tra l'IET e le CCI deve prevedere che i diplomi rilasciati dalle CCI costituiscano diplomi dell'IET. L'IET deve incoraggiare il riconoscimento dei suoi diplomi negli Stati membri. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che l'istruzione superiore è di competenza degli Stati membri, l'IET non ha diritto di rilasciare diplomi. Tuttavia, i diplomi dell'IET costituiscono una soluzione appropriata per quanto riguarda la promozione del ruolo dei progetti dell'IET e degli studenti che vi partecipano.

Emendamento 3 Considerando 11

(11) L'IET deve definire **gli** orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale in grado di favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze, e fornire incentivi appropriati per l'IET e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo

(11) L'IET deve definire orientamenti **chiari e trasparenti** per la gestione della proprietà intellettuale in grado di favorire l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni adeguate, anche attraverso la concessione di licenze, e fornire incentivi appropriati per l'IET e i suoi partner (comprese le parti interessate, le CCI e le organizzazioni partner) nonché incentivi volti a favorire le applicazioni pratiche e lo sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le attività siano finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca

tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.

e lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le regole di tali programmi.

Motivazione

Per trovare partner scientifici e finanziari, è fondamentale che l'IET stabilisca orientamenti chiari e precisi per la gestione della proprietà intellettuale.

Emendamento 4
Considerando 12

(12) Devono essere adottate disposizioni opportune **per garantire** la responsabilità e la trasparenza dell'IET. **Lo statuto dell'IET contiene regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.**

(12) **Nello statuto dell'IET** devono essere adottate disposizioni opportune **che garantiscano** la responsabilità e la trasparenza dell'IET.

Emendamento 5
Considerando 13

(13) Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l'IET deve amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività o le dotazioni proprie. L'IET deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.

(13) Al fine di garantire la sua autonomia funzionale e la sua indipendenza, l'IET deve **essere dotato di personalità giuridica e** amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità, i contributi degli Stati membri, delle organizzazioni private e degli organismi o istituzioni nazionali e internazionali, nonché i ricavi generati dalle sue attività **relative alla gestione della proprietà intellettuale** o le dotazioni proprie. L'IET deve sforzarsi di attrarre un contributo finanziario crescente da parte delle organizzazioni private.

Motivazione

La personalità giuridica per l'IET, come prevede la proposta della Commissione, costituisce un aspetto importante della sua autonomia tenendo presente l'ampia gamma programmata delle sue attività. Le risorse provenienti dalla gestione della proprietà intellettuale dovrebbero costituire una fonte essenziale di entrata per l'IET.

Emendamento 6
Considerando 15

15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013, che costituirà, per le autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi *del paragrafo 37* dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria.

15) Il presente regolamento stabilisce un quadro finanziario per il periodo 2008-2013, che costituirà, per le autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi *dei paragrafi 37 e 47* dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la buona gestione finanziaria.

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione, l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.

Emendamento 7 Considerando 16

(16) L'IET è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e deve adottare in modo conforme la *sua* normativa finanziaria.

(16) L'IET è un organismo creato dalle Comunità a norma dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *e del paragrafo 47 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria*, e deve adottare in modo conforme la normativa finanziaria *adeguata*.

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione, l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.

Emendamento 8 Articolo 2, punto 2

2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": un'associazione di organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello attività *integrate d'innovazione*, di

2. "Comunità della conoscenza e dell'innovazione": un'associazione di organizzazioni partner, qualunque sia la sua forma giuridica precisa, selezionata e designata dall'IET per realizzare al più alto livello *progetti che colleghino le* attività di

ricerca e d'istruzione in un particolare settore.

ricerca e d'istruzione **con l'innovazione** in un particolare settore.

Motivazione

L'obiettivo è quello di garantire che le CCI siano impregnate principalmente sull'innovazione mettendo a profitto il potenziale scientifico e di ricerca.

Emendamento 9

Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

6 bis. "Titolo": qualunque titolo rilasciato a uno studente da un istituto di studi superiori, da un'università o da una scuola professionale superiore al termine di un programma di formazione avanzata.

Motivazione

Onde chiarire che l'IET non è un vero e proprio istituto di insegnamento e non ha pertanto il diritto di rilasciare titoli formali, si dovrebbe procedere a una distinzione tra i titoli rilasciati da scuole superiori sotto l'autorità degli Stati membri ed i diplomi dell'IET, che rappresentano un segno supplementare di conseguimento rilasciato dall'IET, ma che mancano di significato se non sono accompagnati da un titolo formale rilasciato da un istituto di insegnamento.

Emendamento 10

Articolo 2, punto 6 ter (nuovo)

6 ter. "Diploma dell'IET": certificato di partecipazione di uno studente ad un'attività dell'IET che costituisce parte integrale di un corso di studi in un istituto di insegnamento autorizzato a rilasciare titoli.

Motivazione

Onde evidenziare il fatto che i diplomi dell'IET rappresentano una qualifica supplementare, ma non sostituiscono un titolo.

Emendamento 11

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra

c) svolge un'attività di sensibilizzazione

le *organizzazione* partner potenziali;

sulle sue attività tra le *organizzazioni* partner potenziali;

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di finanziare una proporzione crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante *risorse proprie*;

e) mobilita i fondi necessari provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse in conformità con il presente regolamento. In particolare, cercherà di finanziare una proporzione crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante *entrate provenienti dalle sue attività*;

Motivazione

L'IET dovrebbe costantemente accrescere il suo capitale facendo ricorso a fonti private o grazie alle sue attività.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) promuove il riconoscimento *dei titoli e* dei diplomi dell'IET negli Stati membri.

f) promuove il riconoscimento dei diplomi dell'IET negli Stati membri.

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non può rilasciare titoli.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 2, comma 3, lettera c)

c) *la base sulla quale i titoli e i diplomi saranno rilasciati, comprese* le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento *e qualità* dei titoli e diplomi;

c) le modalità volte a tenere conto della politica comunitaria relativa allo spazio europeo dell'insegnamento superiore, in particolare in termini di contabilità, trasparenza, riconoscimento dei titoli e diplomi;

Motivazione

Benché la dimensione europea degli aspetti educativi delle CCI potenziali dovrebbe essere rilevante nella procedura di selezione, i termini utilizzati nell'attuale proposta sono troppo restrittivi.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 1

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, ***i titoli e diplomi*** rilasciati ***attraverso le CCI costituiscono titoli e diplomi*** dell'IET.

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI prevede che, nelle discipline e nei settori nei quali sono realizzati attraverso le CCI studi, lavori di ricerca e attività d'innovazione, ***siano*** rilasciati ***i*** diplomi dell'IET.

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non ha diritto di rilasciare titoli. Tuttavia, i diplomi dell'IET costituiscono una soluzione appropriata per quanto riguarda la promozione del ruolo dei progetti dell'IET e degli studenti che vi partecipano.

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2

2. L'IET incoraggia le organizzazioni partner a rilasciare titoli e diplomi congiunti che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia i titoli e diplomi possono essere rilasciati da una sola organizzazione o da due o più organizzazioni.

soppresso

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non può rilasciare titoli.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri collaborano per quanto

3. Gli Stati membri collaborano per quanto

riguarda il riconoscimento dei **titoli e** diplomi dell'IET.

riguarda il riconoscimento **e la promozione** dei diplomi dell'IET.

Motivazione

Benché un diploma dell'IET non sia equivalente a un titolo, dovrebbe costituire un punto di merito e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per riconoscerlo.

Emendamento 18 Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. L'IET definisce e rende pubblici i suoi principi e orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale. Tali principi e orientamenti:

1. L'IET definisce e rende pubblici i suoi principi e orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale, **conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo Programma Quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)**¹. Tali principi e orientamenti:

¹ **GU L 391, del 30.12.2006, pag. 1.**

Motivazione

Le disposizioni che disciplinano la proprietà intellettuale dovrebbero essere conformi a quelle che regolamentano la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività nell'ambito del Settimo Programma Quadro (2007-2013) già adottate dal Consiglio e dal Parlamento.

Emendamento 19 Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) favoriscono l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni appropriate a fini di ricerca e d'innovazione, in particolare definendo le modalità **della ripartizione della proprietà intellettuale tra l'IET e i suoi partner**;

c) favoriscono l'utilizzazione della proprietà intellettuale in condizioni appropriate a fini di ricerca e d'innovazione, in particolare definendo le modalità **secondo cui l'IET e i suoi partner dividono e sfruttano la proprietà intellettuale nel rispetto delle disposizioni legali vigenti nella CE e negli Stati membri**;

Motivazione

L'IET opererà nel rispetto della legislazione vigente nell'Unione europea.

Emendamento 20

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

(a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione che a sua volta esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie.

(a) Un programma di lavoro triennale aperto che enuncia le sue principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. Il comitato direttivo sottopone il progetto di programma di lavoro alla Commissione che a sua volta esprime entro tre mesi un parere sulla complementarità tra il programma e le politiche e gli strumenti comunitari. Se la Commissione esprime un disaccordo, il comitato direttivo riesamina il programma e l'adotta apportandovi tutte le modifiche necessarie, ***prima di presentarlo al Consiglio e al Parlamento per approvazione;***

Motivazione

Il Consiglio e il Parlamento europeo devono poter monitorare le attività dell'IET a livello strategico approvando il suo programma di lavoro.

Emendamento 21

Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

1. L'IET adotta la sua regolamentazione finanziaria conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio ***e al paragrafo 47 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.*** Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione, l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.

Emendamento 22

Allegato, articolo 5, paragrafo 1

1. Il direttore è ***una persona in possesso di un'esperienza specifica e che*** gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'IET. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di 4 anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per 4 anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'IET.

1. Il direttore è ***titolare di gradi accademici e scientifici e*** gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'IET. È nominato dal comitato direttivo per un mandato di 4 anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per 4 anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'IET.

Motivazione

Un titolo scientifico e pedagogico ci sembra la prova appropriata della competenza del direttore dell'IET.

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia	
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 29.11.2006	
Cooperazione rafforzata - annuncio in aula		
Relatore per parere Nomina	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 26.2.2007	
Esame in commissione	11.4.2007	3.5.2007
Approvazione	11.6.2007	
Esito della votazione finale	+: 17	-: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luis de Grandes Pascual, Janelly Fourtou, Kurt Lechner, Michel Rocard, Gabriele Stauner	

PROCEDURA

Titolo	Istituto europeo di tecnologia			
Riferimenti	COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)			
Presentazione della proposta al PE	18.10.2006			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 29.11.2006			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG	CONT	IMCO	CULT
	29.11.2006	29.11.2006	29.11.2006	29.11.2006
	JURI 29.11.2006			
Pareri non espressi Decisione	IMCO 19.12.2006			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	CULT 18.1.2007			
Relatore(i) Nomina	Reino Paasilinna 23.11.2006			
Esame in commissione	19.3.2007			
Approvazione	9.7.2007			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	32 7 1		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Attard-Montalto, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Papanizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Göran Färm, Neena Gill, Edit Herczog, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij			
Deposito	23.7.2007			